

# DIBATTITI

---

**AMALIA MARIANA BUZURA**

## **Il ricorso per cassazione fra autosufficienza e legalità processuale**

Il presente contributo tenta, innanzitutto, di dimostrare l'assenza di un fondamento normativo del principio di autosufficienza e la sua origine esclusivamente giurisprudenziale. Si sofferma, poi, sugli inconvenienti prodotti dalle disomogenee declinazioni applicative del concetto di autosufficienza, sulle garanzie oggettive e soggettive che dovrebbero informare il processo penale. Evidenziato il sacrificio del diritto di accesso al giudice, così come definito anche dalla recente giurisprudenza europea, e della legalità formale del processo penale, rileva l'illegittimo utilizzo deflattivo dell'autosufficienza e la sua vera natura di mero formalismo che travolge le forme processuali. Infine, si sofferma sui probabili effetti che le novità della c.d. riforma Cartabia, e in particolar modo la (futura) digitalizzazione degli atti processuali, potrebbero avere sul principio analizzato.

*The appeal to the Supreme Court between self-sufficiency and procedural law*

*This paper attempts, first of all, to demonstrate the absence of a normative basis for the principle of self-sufficiency and its exclusively jurisprudential origin. It, then addresses the inconveniences produced by the uneven application declinations of the concept of self-sufficiency with respect to the objective and subjective guarantees that should inform the criminal process. Highlighting the sacrifice of the right of access to the judge, as also defined by recent European jurisprudence, and the formal legality of the criminal process, it notes the illegitimate deflective use of self-sufficiency and its true nature as mere formalism that overwhelms procedural forms. It finally addresses the probable effects that the novelties of the so-called Cartabia reform, and especially the (future) digitization of criminal trial documents, might have on the principle analyzed.*

**SOMMARIO:** 1. Genesi e significato del principio di autosufficienza. - 2. Segue. Fondamento codicistico dell'autosufficienza: *species* del *genus* specificità? - 3. Impatto dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p. sull'autosufficienza. - 4. Autosufficienza e diritto di accesso al giudice nella Giurisprudenza di Strasburgo. - 5. Segue. Diritto di accesso al giudice nell'ordinamento interno. - 6. La vera natura dell'autosufficienza: formalismo che travolge le forme processuali. - 7. Il futuro dell'autosufficienza nel sistema delineato dalla 'Riforma Cartabia'.

1. *Genesi e significato del principio di autosufficienza.* Il difetto di autosufficienza rappresenta una causa di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione di matrice esclusivamente giurisprudenziale<sup>1</sup>. Non vi sono nel codice di

---

<sup>1</sup> In materia di autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale v. BELTRANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d. lgs. 11/2018*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it); CHELO, voce *Autosufficienza del ricorso per cassazione (processo penale)*, in *Dig. Pen.*, Agg. XI, 2021, 29 e ss.; ID., *L'eccessivo formalismo rende il processo non equo. Quando la forma non è sostanza: ovvero, se a "difendersi dal processo" non è l'imputato ma il giudice*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it); ID, *Autosufficienza del ricorso:*

procedura penale riferimenti espressi a tale canone o, anche solo, indicazioni implicite che ne legittimino la ricostruzione esegetica<sup>2</sup>. Cionondimeno, il principio di autosufficienza, dapprima coniato dalle sezioni civili della Suprema corte<sup>3</sup>, è stato stabilmente importato anche sul terreno delle impugnazioni penali<sup>4</sup>, in particolare, con riferimento al ricorso per il motivo di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p. e, talvolta, per il motivo di cui alla lettera c) dello stesso art. 606 c.p.p., in presenza di censure che postulano, per la loro valutazione, l'esame di atti processuali diversi dal provvedimento impugnato. L'unico vago riferimento normativo viene generalmente rinvenuto nel requisito della specificità dei motivi, intesa nel senso della individuazione specifica degli atti del procedimento implicati dalla critica espressa con la doglianza.

L'inconveniente principale che si ricollega alla matrice giurisprudenziale del principio in esame è costituito dall'assenza di una definizione uniforme dello stesso, che solo l'attuazione della riserva di legge sarebbe in grado di garantire. A ciò si aggiunga la considerazione che le cause di inammissibilità

---

*anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, in *Giur. it.*, 2021, 1210 e ss.; ID., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, Milano, 2020, *passim*; CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2017, 37 e ss.; FERRUA, *Cassazione, quei ricorsi «autosufficienti»*, in *Dir. e giust.*, n. 31, 2006, 52 e 65; NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, Torino, 2011, 274-282. In materia di ricorso per cassazione nel processo civile, fra i molti, v. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); NAPOLETANO, *L'autosufficienza del ricorso*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di Ianniruberto e Morcavallo, 2010, 389 e ss.; RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019, 263 e ss.; ID., *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio giuridico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 736 e ss.; SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 607 e ss.

<sup>2</sup> In questi termini, seppure con riferimento al principio nell'ambito del processo civile, si esprime SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., 607.

<sup>3</sup> Il principio è stato invocato per la prima volta da Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, G. M., in *Giust. civ. mass.* 1986, fasc. 8-9.

<sup>4</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6112, in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2326, afferma che «il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale». V. anche Cass., Sez. fer., 13 settembre 2007, n. 5223, in *Cass. pen.*, 2008, 9, 3372.

dell'impugnazione sono tipiche (art. 591 c.p.p.) e fra esse non viene espressamente ricompreso il requisito dell'autosufficienza del ricorso.

Invero, il pluralismo interpretativo della Cassazione si risolve in un quadro composito di pronunce che variano, e non di poco, il significato da attribuire all'autosufficienza e, pertanto, anche i corollari che da tale canone discendono. Così, il ricorrente che cerchi di comprendere come soddisfare il criterio dell'autosufficienza per non incorrere in inammissibilità<sup>5</sup>, si trova di fronte ad almeno tre diverse, e non sempre compatibili, declinazioni applicative del principio<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Sull'inammissibilità in generale v., in *primis*, DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, *passim*. Il lavoro monografico, anche se risalente, costituisce essenziale punto di riferimento per le successive riflessioni in tema di inammissibilità. Altri contributi risalenti nel tempo ma tuttora interessanti per ragionare sulla categoria giuridica dell'inammissibilità si devono a GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale*, Milano, 1968; GHIARA, voce *Inammissibilità (Dir. proc. pen.)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 479 e ss.; RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità*, in *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988. Tra i lavori sviluppati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito v., fra gli altri, BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005; DE PRIAMO, *Inammissibilità*, in *Dig. Pen.*, VI, Torino, 1992, 296 e ss.; FONTI, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Milano, 2015, 177 e ss.; GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 5 e ss.; GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. Pen.*, XV, Torino, 1999, 340 e ss.; MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004; PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 2005, n. 2; SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, *passim*; TURCO, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2012, *passim*.

<sup>6</sup> EVANGELISTA-CANZIO, *Introduzione*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità dell'anno 2004*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), IV, seppure in un momento in cui il principio trovava applicazione quasi esclusivamente nel processo civile, denunciavano come «da fitta congerie delle massime che richiamano il cosiddetto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione offre un panorama talmente variegato, da apparire praticamente inutilizzabile da chi voglia farne applicazione, così come esso si presenta, per scervere seriamente i casi di autentica inammissibilità dell'atto, da quelli in cui l'invocazione della regola si ridurrebbe ad un pericoloso formalismo, sì da giustificare i rilievi di chi si domandava se un siffatto principio si dovesse considerare imposto per la comodità del giudice o nell'interesse della controparte e criticamente lo valutava come l'esito di una peregrina questione, destinato a far crescere il volume del ricorso, con esclusivo vantaggio del fisco». Lo stesso parere, più di recente, è stato espresso da ALMA-CHINDEMI, *Ricorso per cassazione. Guida all'individuazione degli errores rilevabili*, Milano, 2017, 25, secondo i quali «ogni magistrato della Cassazione ha una nozione tutta personale di autosufficienza e vi è difformità di vedute tra le sezioni».

Un primo indirizzo giurisprudenziale considera autosufficiente il ricorso che contenga la precisa indicazione topografica degli atti dai quali emerge la fondatezza della doglianza adeguatamente argomentata, in modo da consentire al giudice il facile reperimento degli stessi, senza dispendio di tempo in una ricerca esplorativa di atti solo vagamente invocati<sup>7</sup>. In questo senso, l'espressione autosufficienza viene impiegata quale formula esemplificativa dei caratteri che il ricorso deve presentare in applicazione delle prescrizioni del codice di rito - chiarezza, precisione e specificità - e assume la funzione di consentire un'opportuna selezione dei ricorsi diligentemente redatti perché il giudice non può supplire all'incapacità del ricorrente di redigere un atto introduttivo del giudizio di legittimità<sup>8</sup> idoneo a mettere adeguatamente in luce i motivi che la Corte deve scrutinare e la loro fondatezza. Circoscritto in questi termini, non sarebbe di certo contestabile il principio in esame, perché implicherebbe un'ordinaria diligenza di chi redige il ricorso, insita nella disciplina codicistica<sup>9</sup>. Rimarrebbe pur sempre il dubbio circa la riconducibilità della mancanza di autosufficienza alle cause tipiche di inammissibilità.

---

<sup>7</sup> Si avrà modo di sottolineare *infra* la recente evoluzione dell'onere di indicazione. V., di recente, Cass., Sez. IV, 24 novembre 2021, n. 46170, Rv. 282702-02, afferma, in motivazione, che «al fine di dare compiutezza all'onere di indicazione, gli atti suscettibili di essere oggetto di valutazione devono essere «specificamente elencati unitamente agli elementi utili allo loro reperibilità nel fascicolo (affollazione, faldone ecc.), così da renderli facilmente consultabili»;

<sup>8</sup> L'autosufficienza, al pari di tutti i requisiti posti a pena di inammissibilità, attiene all'atto introduttivo del procedimento. In generale sul tema, v. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, 163; PEYRON, *Invaldità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, 619.

<sup>9</sup> IACOVELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 775, afferma che il ricorrente «non può fondare il motivo su un fatto e poi chiedere al giudice di andarselo a cercare da qualche parte nel processo. Non [può] pretendere che il giudice intraprenda una ricerca affannosa nel processo alla scoperta del *Sacro Graal*». Nello stesso senso anche KOSTORIS, *Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. Atti del convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale. Palermo, 1-2-dicembre 2006*, Milano, 2008, 48, secondo il quale è «corretta la pretesa che il ricorrente sia gravato -a pena di inammissibilità- da un preciso onere di indicare in modo chiaro, dettagliato, specifico l'elemento o gli elementi che egli sostiene essere incompatibili con la ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata»

Deve però notarsi come questa prima accezione di autosufficienza sia minoritaria, in quanto destinata a cedere di fronte ad applicazioni più gravose del canone in esame.

Infatti, una seconda linea interpretativa non si accontenta della puntuale indicazione degli atti posti a fondamento dell'impugnativa ma pretende, sempre a pena di inammissibilità, la loro integrale trascrizione nel testo del ricorso<sup>10</sup>. Affatto prevedibile e inevitabile avrebbe dovuto essere «l'effetto boomerang»<sup>11</sup> causato da questa declinazione dell'autosufficienza: la Corte è stata «assedata» da ricorsi particolarmente lunghi - i cui motivi riportano integralmente il testo di altri atti del procedimento - che si sono dimostrati incompatibili con la dichiarata ratio ispiratrice dell'autosufficienza volta a permettere al giudice la facile consultazione degli atti processuali. La trascrizione di decine, se non centinaia, di pagine rende ancora più difficile la puntuale esposizione delle doglianze e, conseguentemente, un'agevole comprensione del ricorso. Conferma degli inconvenienti prodotti si è avuta nel 2015, con l'adozione del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, siglato per fare fronte al

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 18 settembre 2020, n. 26618, in *Guida dir.*, n. 49, 2020, 106; Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 19957, in *Cass. pen.*, 2018, n. 5, 1684; Cass., Sez. Fer., 19 agosto 2010, n. 32362, in *Cass. pen.*, n. 1, 2012, 187; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6112, in *Cass. pen.*, n. 6, 2010, 2326, in motivazione afferma che «è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione integrale dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati». Cass., Sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982, Rv. 241023 - 01; Cass., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 16706, Rv. 240123 - 01; Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, in Rv. 238333; Cass., Sez. fer., 13 settembre 2007, n. 5223, in *Cass. pen.*, 2008, 9, 3372; Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, in *Riv. pen.*, n. 2, 200, 208 rileva che «è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata». Isolatamente, Cass., Sez. I, 4 maggio 2012, n. 25834, in *Cass. pen.*, 2013, nn. 7-8, 2739, non richiede la trascrizione integrale degli atti, reputando sufficiente uno stralcio. Testualmente, sostiene che «rispetta il principio di autosufficienza il ricorso in cassazione che, denunciando il vizio di travisamento di una prova testimoniale, dopo aver indicato la citazione saliente della prova operata dai giudici di merito, riporti, inserendola nel corpo del ricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione della testimonianza medesima, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto».

<sup>11</sup> GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

«sempre maggior numero di ricorsi caratterizzati da un sovradimensionamento dell'esposizione dei motivi di impugnazione»<sup>12</sup>. Per riportare il ricorso ai canoni di «chiarezza» e «sinteticità» si poneva, quale primo obiettivo, «una significativa riduzione della dimensione dei ricorsi, in modo da contenerne la stesura in un numero ragionevole di pagine». L'accordo pattizio prendeva espressamente posizione sul «problema del principio di autosufficienza», chiarendo che la sua vigenza non poteva implicare la trascrizione degli atti richiamati, ma rendeva sufficiente l'elencazione e l'indicazione degli stessi. L'effetto sortito dal suddetto protocollo è stato quello di dare ulteriore appiglio all'orientamento, già diffuso, che censurava i ricorsi ritenuti eccessivamente prolissi. D'altra parte, invece, l'indirizzo giurisprudenziale che apprezzava l'autosufficienza sulla base delle trascrizioni effettuate non veniva definitivamente scalfito, ma solo marginalmente ridimensionato<sup>13</sup>.

Infine, anche un terzo orientamento giurisprudenziale<sup>14</sup> - il più interessante per le dimensioni che ha assunto nelle prassi - risulta particolarmente gravoso in quanto esige l'allegazione di copia degli atti richiamati, in alcuni casi di copia conforme<sup>15</sup>, a sostegno dell'impugnazione. Questa declinazione del principio

---

<sup>12</sup> *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale*, siglato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, il 17 dicembre 2015, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Approfondisce le origini, la finalità e il significato del Protocollo anche CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 85 e ss.

Si esprime criticamente sull'intervento di questo strumento di *soft law* nella materia penale, che dovrebbe essere governata dalla legge ordinaria, DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 19.

<sup>13</sup> Cass., Sez. IV, 18 settembre 2020, n. 26618, Rv. 270071; Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 19957, in *Cass. pen.*, 2018, n. 5, 1684.

<sup>14</sup> Cass., Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 5897, Rv. 280419-01; Cass., Sez. VI, 1° novembre 2020, n. 37074, Rv. 280551-01; Cass., Sez. IV, 28 giugno 2017, n. 18335, Rv. 273261-01; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 46070, Rv. 265535-01. A queste si aggiungono anche numerose pronunce recenti, non massimate, consultabili sul sito della Corte di cassazione. V. Cass., Sez. VII, 8 aprile 2022, Berrahal Khadij, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. II, 15 marzo 2022, Gambino, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. III, 3 febbraio 2022, Baldacchio e Lepore, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); V. anche ord. Cass., Sez. VII, 1° febbraio 2022, Cordara Bucciol, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>15</sup> Per tutte v. Cass., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2039, Rv. 236223-01.

pretende, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia materialmente corredato, a opera del ricorrente, di tutti e soli quegli atti con i quali il giudice si deve confrontare per vagliare il provvedimento impugnato; e, talvolta, a questo si aggiunge l'onere di dimostrare l'effettiva presenza dell'atto nel fascicolo<sup>16</sup>.

Le versioni più rigide dell'autosufficienza, riscontrabili nei due filoni ermeneutici da ultimi considerati, attribuiscono un contenuto precettivo al principio in esame, la cui attuazione concreta impone un «onere complesso da soddisfarsi attraverso una pluralità di adempimenti»<sup>17</sup>: l'indicazione specifica degli atti è solo un pre-requisito, necessario ma insufficiente ex se per dare attuazione all'autosufficienza, per la quale si esige l'integrale trascrizione o l'allegazione degli atti richiamati. Nella stragrande maggioranza dei casi la giurisprudenza ritiene, poi, equivalenti l'allegazione e la trascrizione<sup>18</sup>.

Talora, le diverse ricostruzioni si incontrano in un orientamento misto che sembra offrire al ricorrente un'alternativa circa le modalità con cui attuare l'autosufficienza, rimettendo allo stesso la "libertà" di assolvere all'onere, non con una modalità prestabilita, bensì nelle forme ritenute di volta in volta più

<sup>16</sup> Cass., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2039, Rv. 236223-01.

<sup>17</sup> CHELO, *Autosufficienza del ricorso: anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, cit., 1214.

<sup>18</sup> Cass., Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 57560, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 10, 1397; Cass., Sez. II, 11 aprile 2017, n. 20677, Rv. 270071; Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 18843, Rv. 269801-01; Cass., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46979, Rv. 265053; Cass., Sez. III, 2 luglio 2014, n. 43322, Rv. 260994; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 934, in *Dir. e giust.*, 14 gennaio 2014, con nota di CAPITANI; Cass., Sez. II, 1° marzo 2013, n. 26725, Rv. 256723; Cass., Sez. Fer., 19 agosto, 2010, n. 32362, in *Cass. pen.*, n. 1, 2012, 187; Cass. Sez. II, 20 marzo 2012, n. 25315, Rv. 253073; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2011, G. n. 5833, in *Dir. e giust. online*, 2011; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2010, n. 18491, in *Guida dir.*, 2010, 26, 101; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 11910, Rv. 246552, ove si afferma che «è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione». Cass. Sez. VI, 8 luglio 2009, n. 31765, in *Guida dir.*, 2009, n. 41, 104; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2008, n. 20059, Rv. 240056; Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, in *Giur. it.*, 2007, f. 8-9, 2027, con nota di SAMBUCCO. Nello stesso senso si orientano anche pronunce recenti, non massimate. V. Cass., Sez. II, 12 aprile 2022, n. 19568, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. III, 15 luglio 2022, F. J. O, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. VII, 5 novembre 2021, Rullo, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. II, 29 ottobre 2021, n. 3726 in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

adeguate alla natura stessa degli atti<sup>19</sup>. Sul punto non si può non notare come, constatata l'assenza di una disciplina legislativa e l'incoerenza giurisprudenziale circa il significato di questo principio, il ricorrente sia sprovvisto di strumenti oggettivi per poter valutare quale sia la tecnica redazionale più adeguata a introdurre il giudizio di legittimità. E cosa accade se la scelta redazionale, considerata adeguata dal ricorrente, non sia ritenuta tale dalla Suprema Corte? L'unica risposta plausibile è che la Cassazione si arroghi il potere di vagliare l'adeguatezza della scelta operata dal ricorrente, senza però che vi siano parametri di riferimento prevedibili. Sicché, è facile immaginare come questa apparente libertà di individuazione delle modalità effettive con le quali integrare l'autosufficienza abbia come unico effetto la creazione di uno spazio di discrezionalità esasperata o, in una sola parola, arbitrio, nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso<sup>20</sup>.

*2. Segue. Fondamento codicistico dell'autosufficienza: species del genus specificità?* La lettura dell'eterogeneo repertorio giurisprudenziale consente di mettere in luce un tratto che accomuna la pur innegabile diversità di vedute sulla semantica dell'autosufficienza. Il riferimento è alla tendenza di qualificare il principio analizzato come specificazione del requisito, legislativamente previsto, della specificità dei motivi del ricorso<sup>21</sup>. Ciò avviene invocando la disposizione generale di cui all'art. 581 c.p.p.<sup>22</sup> ove si tratti di ricorso proposto per

---

<sup>19</sup> Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2021, n. 3937, Rv. 280384-01; Cass., Sez. I, 18 novembre 2014, n. 23308, Rv. 263601; Cass., Sez. III, 2 luglio 2014, n. 43322, Rv. 260994; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2012, n. 48451, in *Guida dir.*, n. 12, 2013, 42; Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 3360, Rv. 246499-01; Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Rv. 238333-01; Cass., Sez. II, 5 maggio 2006, n. 19584, in *Cass. pen.*, 2007, n. 3, 1187; Cass., Sez. VI, 26 aprile 2006, n. 22257, Rv. 234721-01. V. anche Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2022, P.G. in proc. Caggegi, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>20</sup> CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 46.

<sup>21</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 16 dicembre 2021, Commesso, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), ove testualmente afferma in motivazione che «il motivo di ricorso scivola quindi verso l'inammissibilità per difetto di specificità *sub specie* di autosufficienza». Nello stesso senso anche Cass., Sez. II, 16 dicembre 2021, Balsameli e altri, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>22</sup> Cass., Sez. IV, 28 giugno 2017, n. 18335, Rv. 273261-01.

violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, co. 1, lett. c). Mentre, in caso di ricorso per vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. c), si richiama principalmente<sup>23</sup> la precisazione contenuta nell'art. 606 c.p.p. co. 1 lett. e<sup>24</sup>. In effetti, la stabile comparsa<sup>25</sup> del principio in esame sul campo delle impugnazioni penali viene generalmente ricondotta alla L. 46/2006<sup>26</sup>, la quale ha modificato la lettera e) dell'articolo 606 c.p.p.<sup>27</sup>. In particolare, oltre a includere nel novero dei vizi deducibili

<sup>23</sup> È minoritario l'orientamento che richiama l'art. 581 c.p.p. Cfr. Cass., Sez. I, 9 settembre 2019, n. 48422, Rv. 277796.

<sup>24</sup> Cass., Sez. II, 12 aprile 2022, Romano e Bruzese, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass. Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 11910, Rv. 246552-01.

<sup>25</sup> CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., 31 e ss.; ID., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 17 e ss.; ID., *Autosufficienza del ricorso: anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, cit., 1211; CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 37.

<sup>26</sup> Legge 20 febbraio 2006, n. 46, *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Gazz. Uff.*, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2006.

Sulle modifiche del giudizio di cassazione realizzate con la L. 46 del 2006, v., *ex multis* BARGI, *Il ricorso per cassazione dopo la legge di riforma n. 46 del 2006 (c.d. legge Pecorella)*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, Padova, 2007, 237; ID., *I nuovi ambiti oggettivi delle impugnazioni*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di Gaito, Milano, 2006, 151 e ss.; CANZIO, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 142 e ss.; DI CHIARA, *Le modifiche allo spettro della ricorribilità per Cassazione*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis e Caprioli, Torino, 2007, 185 e ss.; FERRUA, *Riforma disorganica: era meglio rinviare. Ma non avremo il terzo giudizio di merito*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 9, 82 e ss.; IACOVIELLO, *Regole più chiare sui vizi di motivazione*, in *Guida al dir.*, 2006, n. 10, 90 e ss.; KOSTORIS, *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. «legge Pecorella»*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 633 e ss.; LOZZI, *Una vicenda tormentata: la lettera e) dell'art. 606 c.p.p. prima e dopo la l. n. 46/2006*, in *Il giudizio di cassazione nel processo penale*, Milano, 2011, 57 e ss.; SCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, cit., 78 e ss.; SPANGHER, *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia. Tra l'eccezionale e il fisiologico*, in *Dir. e giust.*, 2006, n. 9; VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis e Caprioli, cit., 23-27, 37-41; VALENTINI, *La riforma del ricorso per Cassazione*, in *Novità su impugnazioni e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006 n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, 209.

<sup>27</sup> La modifica è stata apportata dall'art. 8 della L. 46, in forza del quale «1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»; b) la

anche la contraddittorietà della motivazione, ha ampliato l'oggetto materiale della cognizione della Corte, consentendole di valutare il motivo proposto sulla base, non più del solo provvedimento impugnato<sup>28</sup>, ma anche degli atti specificamente indicati dal ricorrente<sup>29</sup>. Proprio dalla locuzione che richiede che gli altri atti del procedimento siano «specificatamente indicati» la giurisprudenza ha ricavato il principio di autosufficienza<sup>30</sup>, fino ad allora solo timidamente affacciato in sede penale<sup>31</sup>.

Si tratta, evidentemente, di un tentativo di dare fondamento normativo al principio in esame, ma che non può essere condiviso indistintamente. Non si può, infatti, aderire a quelle tesi secondo le quali «la specifica indicazione degli atti si ottiene con l'allegazione al ricorso, ovvero [con] la trascrizione»<sup>32</sup>. Un conto è l'indicazione che «serve a dare al giudice il luogo processuale dove trovare l'informazione citata»<sup>33</sup>; altro conto è la trascrizione integrale o l'allegazione

---

lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

<sup>28</sup> L'impossibilità di accedere agli atti del processo era stata fin da subito oggetto di critica della dottrina. Cfr. FERRUA, *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, n. 5, 1990, 967 «il sindacato sulla completezza e logicità [della motivazione] riesce efficace solo se si consente l'accesso agli atti del processo. (...) Senza il supporto degli atti (s'intende, quelli del fascicolo per il dibattimento, i soli utilizzabili a fini decisori), il controllo sulla motivazione, più che ad individuare errori di giudizio, serve a misurare la sagacia dell'estensore». LOZZI, *Carenza o manifesta illogicità della motivazione e sindacato del giudice di legittimità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 766; IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo contributo in Cassazione*, Milano, 1997, 305. Non mancavano, tuttavia, i sostenitori di questa scelta del nuovo codice di rito fra i quali, v. LATTANZI, *Controllo del diritto e del fatto in cassazione*, in *Cass. pen.*, 1992, 815 e ss.

<sup>29</sup> CHELO, voce *Autosufficienza del ricorso per cassazione (processo penale)*, cit., 31.

<sup>30</sup> Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, in *Riv. pen.*, n. 2, 200, 208.

<sup>31</sup> Cfr. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, 59 ss.; CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 42; ROMEO, *Note sparse a margine del protocollo d'intesa tra Corte suprema di cassazione e Consiglio nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso penale*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>32</sup> FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher-Marandola-Garuti-Kalb, vol. IV, *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Milano, 2015, 278.

<sup>33</sup> IACOVIELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 774.

degli atti già presenti nel fascicolo, non necessaria per il giudice e gravosa per il ricorrente.

Tuttavia, per comprendere la deriva applicativa del principio di specificità risultano necessarie alcune ulteriori precisazioni preliminari. La novella del 2006 ha dilatato il parametro per l'analisi della motivazione, estendendo i poteri cognitori del giudice, allo scopo di reagire alle difficoltà pratiche prodotte dalla versione originaria della lettera e)<sup>34</sup>: il testo del provvedimento impugnato effettivamente non sempre contiene in sé tutti gli elementi necessari per scrutinare adeguatamente il vizio della motivazione. Questo «limite della testualità»<sup>35</sup>, di fatto, impediva il giudizio di legittimità, per esempio, rispetto ai casi in cui il giudice del merito avesse omesso di dare conto in motivazione della valutazione di una prova decisiva presente agli atti o, ancora, nei casi di c.d. travisamento della prova<sup>36</sup>. Premesso che non è questa la sede in cui analizzare le peculiarità della disciplina pre-vigente<sup>37</sup>, è indubitabile che la consapevolezza dell'essenziale necessità di un confronto con altri atti del procedimento abbia ispirato la modifica del 2006<sup>38</sup>.

La lettera e) dell'art. 606 c.p.p., riscritta nel 2006, impone al ricorrente l'onere di indicare gli atti del processo dai quali possa emergere il vizio denunciato,

---

<sup>34</sup> L'originaria limitazione al solo testo del provvedimento è stata inserita dal legislatore in accoglimento delle critiche dottrinali sul sistema precedente. In particolare, è riconosciuto fautore della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., AMODIO, voce *Motivazione*, in *Enc. dir.*, XXVII, Varese, 1977, 181 ss.; V. anche ID, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1967, *passim*.

<sup>35</sup> DI CHIARA, *Le modifiche allo spettro della ricorribilità per Cassazione*, cit., 205.

<sup>36</sup> CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 39; KOSTORIS, *Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità. (Atti del convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale. Palermo, 1-2-dicembre 2006)*, Milano, 2008, 46, sostiene che «la formula originaria dell'art. 606 lett. e)» rendeva il controllo della Cassazione meramente «fittizio» rendendo «il giudice di merito (...) arbitro di segnare i confini del suo controllo da parte della Cassazione, decidendo cosa inserire e cosa non inserire nel testo della sentenza». Cfr. anche SPANGHER, *La pratica del processo penale*, Vol. I, Padova, 2012, 243.

<sup>37</sup> In proposito v. DI CHIARA, *Le modifiche allo spettro della ricorribilità per Cassazione*, cit., 207.

<sup>38</sup> CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 39; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2007, 957.

mentre per il giudice sorge il dovere di sviluppare il giudizio di legittimità confrontandosi anche con i suddetti atti.

Si deve segnalare che la modifica normativa è stata inserita in un contesto in cui la regola generale sancita dall'art. 590 c.p.p., in forza del quale «al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo (...) gli atti del procedimento», era già stata ridimensionata da due circolari amministrative emesse nel 2001 (circolare n. 582 del 6 febbraio 2001, avente ad oggetto la «formazione e tenuta dei fascicoli e trasmissione di atti del procedimento penale in caso di ricorso per cassazione; circolare del 15 febbraio 2001, avente ad oggetto l'attuazione del precedente atto amministrativo e con specifico focus sulla «trasmissione di atti del procedimento penale in caso di ricorso per cassazione»<sup>39</sup>). Sostanzialmente, questi provvedimenti amministrativi statuiscono che, «in caso di fascicoli particolarmente voluminosi, composti da più di due faldoni, fermo quanto disposto dall'art. 164, 4° comma, disp. att. c.p.p., dovranno essere (...) trasmessi dalla cancelleria del giudice a quo alla Corte di cassazione soltanto gli atti e i documenti necessari per decidere sull'impugnazione: utili cioè per consentire l'esercizio da parte della medesima corte dei poteri di controllo correlati alla struttura e alla funzione proprie del vizio di motivazione denunciabile mediante ricorso a norma dell'art. 606, 1° comma, lett. e) c.p.p.»<sup>40</sup>.

Si comprende, quindi, da dove nasca l'esigenza di imporre al ricorrente l'onere di specifica indicazione e come la stessa venga ad integrare il contenuto del c.d. fascioletto previsto dalle suddette circolari<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Per un'analisi delle due circolari in esame si rinvia a CHELO, *voce Autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., 33 e ss.; ID., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 51 e ss.; DI CHIARA, *Nota a Cass. Sez. Un., 22 novembre 2000*, De Luca, in *Foro it.*, 2001, III, 341; Turrioni, *Tra regola e fatto. I protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica*, in *Giur. it.*, 2018, 784.

<sup>40</sup> *Circolare 15 febbraio 2001. Oggetto: trasmissione di atti del procedimento penale in caso di ricorso per cassazione. Attuazione della circolare 6 febbraio 2001, n. 582 del ministero della giustizia - direzione generale degli affari penali*, in *Foro it.*, III, 2001, 343.

<sup>41</sup> Cfr. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 55-56; VALENTINI, *La riforma del ricorso per cassazione*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di Scalfati, 2006, 220.

In questo quadro, un ragionamento logico-sistematico sulla nuova disciplina avrebbe dovuto portare alla seguente conclusione: il ricorrente provvede a indicare dettagliatamente gli atti rilevanti, la cancelleria li inserisce nel fascicolo che poi trasmette al giudice, ferma la possibilità di una successiva richiesta di inoltro - da parte del giudice d'ufficio o su sollecitazione del procuratore generale o dello stesso difensore - di atti reputati necessari per la decisione<sup>42</sup>.

Al contrario, la giurisprudenza ha invocato un presunto divieto per la Corte di «affondare le mani nel fascicolo»<sup>43</sup> e ha enucleato gli obblighi di trascrizione e di allegazione, qualificandoli come adempimenti funzionali all'attuazione del requisito di specificità. A ben vedere, questa conclusione appare priva di ogni fondamento normativo, considerato che l'art. 590 c.p.p. prevede la trasmissione degli atti senza porre alcun limite di accesso agli stessi<sup>44</sup>. Inoltre, la novella del 2006, che richiama esplicitamente gli altri atti del processo, avrebbe dovuto dissolvere ogni dubbio anche in merito al ricorso per vizio di motivazione<sup>45</sup>.

Né si potrebbe sostenere fondatamente che il divieto di accesso al fascicolo derivi dalla natura del giudizio di legittimità operato dalla Suprema Corte<sup>46</sup>.

<sup>42</sup> CHELO, voce *Autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., 33.

<sup>43</sup> Espressione usata da RORDORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio, Giusti, Cacucci, 2015, 31.

<sup>44</sup> CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, cit., 36, afferma testualmente: «io, da quando sto in Cassazione, e cioè dal lontano anno 1995, ma tutti i colleghi del penale, per quanto è a mia conoscenza, “mettono spesso gli occhi nel fascicolo processuale”; che del resto è trasmesso dal giudice a quo alla Corte di cassazione a corredo del ricorso; e forse ce ne sarà un motivo»; IACOVIELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 774, «(...) perché si porta in udienza l'intero fascicolo processuale? Delle due l'una. O si toglie alla Cassazione il fascicolo di ufficio e allora si impone un rigoroso onere di allegazione. O si lascia alla Cassazione il possesso del fascicolo di ufficio e allora non si può imporre un onere di allegazione addirittura sotto pena di inammissibilità».

<sup>45</sup> FERRUA, *La prova nel processo penale. Vol. I, Struttura e procedimento*, Torino, 2017, 244-245; ID, *Cassazione, quei ricorsi «autosufficienti»*, cit., 52 e 65, sostiene che prima della riforma del 2006 il divieto era «senza dubbio» implicito nella lettera e) dell'art. 606 c.p.p. ma che, dopo la riforma, di tale divieto «non vi è la minima traccia nel sistema».

<sup>46</sup> In questi termini si era espressa, fra le altre, Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 934, in *Dir. e giust.*, 14 gennaio 2014, con nota di CAPITANI, ad avviso della quale «tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, si è ritenuto che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale». Così anche Cass., Sez. I,

Non convince neppure quella tesi secondo la quale, in caso di ricorso ex art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., il fondamento dell'autosufficienza sarebbe da ricondurre all'art. 581 lett. c) c.p.p. in forza del quale l'impugnazione deve contenere, «l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Se fosse veramente una regola dettata dal legislatore, allora si sarebbe consolidata contestualmente all'entrata in vigore del codice di procedura penale. Inoltre, viene da chiedersi che senso abbia l'imposizione di questo onere sul ricorrente se, la stessa giurisprudenza riconosce che in caso di ricorso per erroes in procedendo, la Corte è autorizzata ad accedere direttamente al fascicolo processuale<sup>47</sup>. La risposta non può che essere la seguente: ridurre l'accesso dei ricorrenti alla Corte di cassazione e facilitare il lavoro dei magistrati.

L'insieme di questi assunti consente di affermare che, questa volta<sup>48</sup>, il problema non si annida sul piano legislativo, ma nelle prassi, dalle quali l'onere positivizzato in capo al ricorrente esce completamente trasfigurato: l'esigenza - ragionevole e opportuna - di indicazione degli atti è stata sostituita da gravose e aleatorie incombenze dagli incerti confini. Sicché, la causa dell'ermenusi stravagante sull'autosufficienza non dipende affatto da una più o meno estesa interpretazione che la specificità ammette perché «il significato delle parole in

---

22 gennaio 2009, n. 6112, in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2326; Cass., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 16706, in Rv., 240123-01; Cass., Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, in *Giur. it.*, 2007, f. 8-9, 2027, con nota di SAMBUCCO.

<sup>47</sup> Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 42792, Rv. 220092. A questa sono seguite numerose pronunce dello stesso segno. Cfr. Cass., Sez. IV, 28 settembre 2004, n. 47891, Rv. 230568; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8521, Rv. 255304; Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44632, Rv. 257809; Cass., Sez. III, 22 dicembre 2017, n. 24979, Rv. 273525, afferma che «in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo».

<sup>48</sup> Spesso, invece, è proprio «l'indeterminatezza linguistica dei sintagmi normativi a causare la "creatività" giurisprudenziale [fino a] indebolire la portata di una norma». V. CAPPELLETTI, *Giudici legislatori*, Milano, 1984, 8 e ss.; DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in cit., 1 e ss.; FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Quest. giust.*, n. 4, 2016, 13 e ss.

connessione fra loro» (art. 12 preleggi) consentirebbe una sola soluzione. Si deve, piuttosto, ammettere che la novella del 2006 ha rappresentato un puro preteso per la giurisprudenza che si è, di fatto, arrogata il potere di ridistribuire i compiti fra i soggetti processuali in spregio al dato codicistico: il ricorrente deve trascrivere gli atti o allegarli, alleggerendo il lavoro della cancelleria e dei giudici che valutano esclusivamente quanto gli è pervenuto dal ricorrente.

La consapevolezza del «salto logico tra specificità e autosufficienza» ha determinato un esponente della stessa magistratura ad affermare che l'autosufficienza sembra presidiare la «comodità del giudice» che invece di «sfogli[are] con un dito il fascicolo che ha in bella vista sul tavolo dell'udienza» esige l'allegazione o la riproduzione intertestuale dell'atto<sup>49</sup>. Anche volendo riconoscere la bontà del valore perseguito, che consiste - come si vedrà meglio nei paragrafi successivi - non tanto nella comodità fine a sé stessa, ma nell'esigenza di gestire un elevato numero di ricorsi, rimane inaccettabile l'utilizzo strumentale dell'autosufficienza quale escamotage deflattivo.

3. *Impatto dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p. sull'autosufficienza.* Con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 11, del 6 febbraio 2018 ci si poteva ragionevolmente aspettare un superamento degli indirizzi giurisprudenziali sulla portata del principio di autosufficienza. Il nuovo art. 165-bis disp. att. c.p.p., co.2, prevede, infatti, che in caso di ricorso per cassazione «a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice(...)»<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> IACOVIELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 773.

<sup>50</sup> L'art. 165 bis disp. att. è stato introdotto dall'art. 7 *Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione*, con il decreto n. 11, 6 febbraio 2018, *Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103*, in *Gazz. Uff., Serie generale*, n. 41, 19 febbraio 2018.

Il riferimento agli “atti già trasmessi” conferma, anzitutto, che ordinariamente non si provvede al passaggio del fascicolo nella sua integralità, ma si opera una selezione. Si evince, poi, che, se fra gli atti selezionati, secondo le ordinarie procedure della cancelleria, non dovessero rientrare quelli specificamente indicati dal ricorrente a fondamento della propria censura, sarebbe compito della stessa cancelleria trasmetterne copia al giudice di legittimità.

Ebbene, la norma permette di notare che, in ogni caso, sul ricorrente incombe il solo onere di indicare specificamente gli atti da cui emerge la sua censura. L’espressa distinzione tra il compito di “indicazione” del ricorrente e quello di “allegazione” della cancelleria avrebbe dovuto sancire la fine di quegli orientamenti che vedono tuttora nell’allegazione e/o nella trascrizione la modalità operativa per attuare l’indicazione.

Tuttavia, l’esperienza giurisprudenziale post-riforma Orlando svela come l’impatto della novità normativa del 2017 sia stato trascurabile e incapace di superare la radicata convivenza di posizioni contraddittorie e incerte. Pronunce recenti sostengono esplicitamente che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p. sono «inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione»<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Cass., Sez. V, 3 dicembre 2021, n. 5897, Rv. 280419; Cass. Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, Rv. 276432; Cass., Sez. IV, 18 settembre 2020, n. 26618, *Guida dir.*, 2020, 49, 106, afferma che «in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (nella specie, in cui il ricorso riportava solo un passaggio della dichiarazione che si assumeva travisata, la Corte ha escluso fosse stato assolto il detto onere allegativo). Si esprimono in questo senso numerose pronunce recenti, non massimate, reperibili sul sito della Corte di cassazione. Cfr. Cass., Sez. III, 15 luglio 2022, F. J. O, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. II, 12 aprile, 2022, Romano e Bruzese, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); Cass., Sez. II, 17 marzo 2022, Cersosimo, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). V. anche ord. Cass., Sez. VII, 17 marzo 2022, Guzzo, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it); anche ord. Cass., Sez.

L'orientamento attualmente prevalente ritiene che l'articolo 165-bis disp. att. c.p.p. «non contraddica l'autosufficienza» ma, anzi, ribadisca tale regola nei termini di un onere di puntuale indicazione e di allegazione degli atti<sup>52</sup>. In capo alla cancelleria si ravvisa un dovere amministrativo di creazione e devoluzione materiale di un ulteriore fascicolo contenente gli atti specificatamente indicati<sup>53</sup>. Pertanto, il ricorrente può solamente scegliere se provvedere autonomamente ad allegare gli atti o, in alternativa, indicare dettagliatamente alla cancelleria quali atti devolvere<sup>54</sup>, previo pagamento dei relativi costi di copia.

La Corte di Cassazione ha testualmente affermato che «pur a seguito della prevista incombenza amministrativa, infatti, il sottoscrittore del ricorso è, comunque, tenuto a verificare che la copia degli atti in esso indicati sia stata effettivamente acquisita al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità a cura della Cancelleria e, ove a tanto non si sia adempiuto, a provvedere a produrla direttamente alla Corte di Cassazione; in difetto dell'assolvimento del detto onere di vigilanza e di diligente allegazione degli atti indicati, permane il difetto di non

---

VII, 17 marzo 2022, Tortolacci, in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. V, 15 marzo 2022, Nacci, in *www.cortedicassazione.it*, sostiene che «in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la più ampia trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto». Cass., Sez. VII, 5 novembre 2021, Rullo in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. III, 10 marzo 2022, Pellegrino, in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. III, 23 febbraio 2022, Barra, in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2022, Baldacchio e Lepore, in *www.cortedicassazione.it*.

<sup>52</sup> Cass., Sez. V, 3 dicembre 2021, n. 5897, Rv. 280419; Cass. Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, Rv. 276432-01; Cass., Sez. I, 9 settembre 2019, n. 48422, Rv. 277796-01.

<sup>53</sup> Cass., Sez. V, 3 dicembre 2021, n. 5897, Rv. 280419; Cass., Sez. II, 16 aprile 2019, n. 28300, in *Cass. pen.*, 2020, 282; Cass., Sez. I, 9 settembre 2019, n. 48422, Rv. 277796; Cass., Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, Rv. 276432-01. V. anche Cass., Sez. I, 14 ottobre 2021, Marletta in *www.cortedicassazione.it*.

<sup>54</sup> Di nuovo v. Cass., Sez. V, 3 dicembre 2021, n. 5897, Rv. 280419; Cass., Sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, Rv. 276432-01. Altre pronunce, non massimate e consultabili dall'archivio della Suprema Corte di cassazione, confermano questa posizione. Fra queste v. Cass., Sez. V, 13 luglio 2022, P.C. in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. Fer., 1° settembre 2022, Bianchi, in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. V, 6 aprile 2022, Borrelli, in *www.cortedicassazione.it*; Cass., Sez. II, 25 marzo 2022, Greco e Luca', in *www.cortedicassazione.it*.

autosufficienza del ricorso per cassazione»<sup>55</sup>. Verrebbe da chiedersi se, spingendo alle estreme conseguenze questo indirizzo, la cancelleria non debba ritenersi solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione pecuniaria legata all'inammissibilità del ricorso.

All'esito dell'analisi fin qui compiuta non si può dire che l'art. 165 bis disp. att. c.p.p. abbia avuto la capacità di porre fine alle incertezze create dalla giurisprudenza. Con una singolare eterogenesi dei fini, la nuova previsione è stata usata come espediente per la creazione di un ulteriore onere illegittimo (l'onere di vigilanza). Sicché, paradossalmente, la scelta forse meno gravosa rimane quella di provvedere autonomamente alla allegazione degli atti richiamati.

4. *Autosufficienza e diritto di accesso al giudice nella Giurisprudenza di Strasburgo*. L'esigenza di approfondire la desinenza giurisprudenziale dell'autosufficienza è dettata dal fatto che le sue declinazioni applicative producono fondamentali implicazioni pratiche e, al tempo stesso, investono questioni di centrale rilievo sistematico. In particolare, la conseguenza più rilevante riguarda il diritto di accesso al giudice. Tale tema è emerso in una recente sentenza di condanna emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia e della quale si è reso protagonista proprio il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione<sup>56</sup>. In sintesi, la Corte di Strasburgo si è pronunciata su tre distinti

---

<sup>55</sup> Cass., Sez. V, 10 giugno 2019, Botros e altri, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). parla testualmente di onere di vigilanza e allegazione.

<sup>56</sup> Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). La sentenza è stata oggetto di immediata analisi, soprattutto da parte della dottrina processual-civilistica. V. BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in <https://www.questionegiustizia.it>; BIAVATI, *Il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte Edu. Perché la sentenza nel caso Succi non deve essere sopravvalutata...ma nemmeno sottovalutata. Alcune riflessioni anche per il futuro*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it); CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, in <https://www.giustiziainsieme.it>; DELLI PRISCOLI, *Formalismo eccessivo e adeguata diligenza dell'avvocato cassazionista: considerazioni sull'accesso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte Edu Succi c. Italia del 28 ottobre 2021*, in <https://www.rivistaildirittovivente.it>; RAIMONDI, *Corte di Strasburgo e formalismo in cassazione*, in <https://www.giustiziainsieme.it>.

Con riferimento al processo penale, v. BELTRANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d. lgs. 11/2018*, cit.; BRONCACCIO, *L'inammissibilità in cassazione e la proporzionalità dei*

ricorsi (nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) con i quali si denunciava come l'eccessivo formalismo nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri di redazione del ricorso per cassazione avesse compromesso il diritto di accesso al giudice fino a svuotarlo della sua sostanza, riducendolo a mera affermazione teorica e astratta di un diritto nei fatti ineffettivo. Occorre premettere che, sebbene all'esame della Corte europea siano state rimesse decisioni della Cassazione civile, la pronuncia ha un impatto globale sul principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione e interessa tanto la giurisprudenza civile quanto quella penale.

Il punto di partenza del percorso logico sviluppato dalla Corte europea è la perimetrazione del diritto di accesso al giudice, la cui lesione era stata invocata dai ricorrenti italiani.

In prima battuta, richiamando l'insegnamento consolidato in seno alla stessa giurisprudenza europea, il Giudice di Strasburgo ha chiarito come il diritto di accesso al tribunale sia un pilastro portante del giusto processo<sup>57</sup>. Invero, se a

---

*sistemi di filtraggio per l'accesso alla giurisdizione*, in *Cass. pen.*, 2022, n. 2, 781 e ss.; CHELO, *L'eccessivo formalismo rende il processo non equo. Quando la forma non è sostanza: ovvero, se a "difendersi dal processo" non è l'imputato ma il giudice*, cit.; ID, *Autosufficienza del ricorso: anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, cit., 1210 e ss..

Approfondisce in maniera analitica la sentenza della Corte europea anche la relazione tematica n. 116, redatta dall'ufficio del massimario della Cassazione e pubblicata in data 30 novembre 2021, reperibile dal link [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel116-2021\\_allegato.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel116-2021_allegato.pdf).

<sup>57</sup> La prima sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha riconosciuto il diritto di accesso al giudice come implicita garanzia del giusto processo è Corte EDU, 22 giugno 1975, *Golder c. The United Kingdom*, §§ 28-36, in *www.echr.coe.int*. A questa sono seguite numerosissime pronunce dello stesso segno: Corte EDU, 1° ottobre 2013, *Yalçinkaya e a. c. Turchia*, § 42 e ss., in *www.echr.coe.int*; Corte EDU, 27 novembre 2012, *Bayar e Gürbüz c. Turchia*, §§ 40-49, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU, 22 luglio 2010, *Ewert c. Lussemburgo*, §§ 94-95, in *www.echr.coe.int*. E, in particolare, sul diritto di accesso al giudizio di cassazione si rinvia a Corte EDU., 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia* in *www.echr.coe.int*.

In dottrina, fra gli altri, ripercorrono l'insegnamento della Corte di Strasburgo CHENAL e TAMIETTI, *Sub art. 6*, in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, 186 e ss.; CHIAVARIO, *Sub art. 6 - Diritto a un equo processo*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 170; GIALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2019, 75 e ss.; NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo*:

norma dell'art. 6, par. 1, Cedu «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata», nel rispetto dei requisiti che il giusto processo deve presentare, evidentemente, in primo luogo, si garantisce proprio il diritto di accesso alla giurisdizione<sup>58</sup>.

In seconda battuta, la Corte europea ha precisato come il diritto alla giurisdizione non abbia carattere assoluto o incondizionato<sup>59</sup>; al contrario, sono ammesse limitazioni, rimesse all'apprezzamento discrezionale di ciascuno Stato, che le istituisce definendo le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione. Ed

---

*l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2017, 899; RUSSO, *Il diritto di accesso ad un giudice e il c.d. "filtro" in Cassazione*, in *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno* (2016-2020), a cura di Di Stasi, Milano, 2020, 455 e ss.; SCELLA, *Il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, cit., 96-106; VERDOLIVA, *Il diritto di accesso ad un giudice*, in *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno* (2010-2015), a cura di Di Stasi, Padova, 2016, 259 e ss.

<sup>58</sup> Corte EDU., 22 giugno 1975, *Golder c. The United Kingdom*, in *www.echr.coe.int*, § 35, afferma che «non avrebbe senso la «descrizione» in dettaglio [de]le garanzie di procedura accordate alle parti» se l'art. 6 «non proteggesse anzitutto ciò che, soltanto, permette in realtà di beneficiarne: l'accesso al giudice». In dottrina, approfondiscono la giurisprudenza europea sul diritto di accesso al giudice BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIBBA, CONCOLINO, PRESSACCO, *Sub art. 6 - diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Uberti e Viganò, Torino, 2016, 131; CHIAVARIO, *Sub art. 6 - Diritto a un equo processo*, cit., 170; CIPOLLA, *Il diritto a un equo processo penale: inquadramento generale*, in *La CEDU e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, a cura di Gianniti, 2015, p. 1; GALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, cit., 81, parla di «macro-diritto prioritario essenziale affinché essenziale affinché tutte le garanzie procedurali possano effettivamente esplicare il loro effetto in concreto». NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, cit., 899, parla di «presupposto fondamentale del diritto al fair trial»; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, n. 4, 532.

<sup>59</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, *Succi e altri contro Italia*, cit. § 71. Nello stesso senso v. anche Corte EDU., 5 aprile 2018, *Zubac c. Croazia*, cit., §§ 76-77; Corte EDU., 29 luglio 1988, *Guérin c. Francia*, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 28 maggio 1985, *Ashingdane c. Royaume-Uni*, § 57, in *www.echr.coe.int*; Corte edu., 15 luglio 2003, *Ernst et autres c. Belgique*, § 48, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 24 maggio 2011, *Onorato c. Italia*, § 47, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 18 febbraio 1999, *Waite e Kennedy c. Germania*, § 59, in *www.echr.coe.int*; Corte edu., 27 giugno 2017, *Sturm c. Lussemburgo* §§ 39-42, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 18 ottobre 2016, *Miessen c. Belgio* §§ 64-66, in *www.echr.coe.int*; Corte edu., 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia*, §§ 33-34, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 2 giugno 2016, *Papaioannou c. Grecia*, in *www.echr.coe.int*, §§ 46-51.

è questo il punto cruciale della pronuncia: in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, si è ribadito come la presenza di condizioni di ammissibilità non si possa tradurre in ostacoli capaci di annichilire o anche solo di restringere radicalmente «la sostanza» del diritto in questione<sup>60</sup>. Emerge cristallina la logica europea della tutela dei diritti dell'uomo «in an effective way», in forza della quale anche il diritto di accesso deve essere pratico e concreto, non puramente teorico e astratto<sup>61</sup>. E, affinché questo avvenga è necessario che ogni requisito prescritto a pena di inammissibilità superi un duplice vaglio. Il primo è quello della legittimità dello scopo perseguito, nel senso che non deve esserci una compressione fine a sé stessa, ma deve essere teleologicamente orientata verso uno scopo meritevole di tutela nell'ordinamento; il secondo impone la proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. In assenza di uno di questi due requisiti, la condizione di ammissibilità è puro formalismo che crea una barriera al diritto di accesso al giudice e, di conseguenza, lo declassa a mera affermazione di principio, a inutile simulacro formale di un diritto non attuato e non attuabile.

In applicazione di questo ragionamento, la Corte di Strasburgo non ha escluso ex se la legittimità dell'autosufficienza, riconoscendone, astrattamente, la validità di strumento «destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia»<sup>62</sup> in un sistema oberato da un elevato numero di ricorsi per cassazione.

---

<sup>60</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., §§ 72, 81, 94.

Anche questa affermazione è la riproposizione di un orientamento consolidato nella giurisprudenza sovranazionale. V. Corte EDU., 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-40, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int); Corte EDU., 15 luglio 2003, Ernst et autres c. Belgique, § 48, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int); Corte EDU., 14 dicembre 1999, Khalfaoui c. France, §§ 36-37, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int); Corte EDU., 1° luglio 2004, Waalser c. France, § 26, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>61</sup> Corte EDU., 22 giugno 1975, Golder c. The United Kingdom, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>62</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 75.

Classificato lo scopo come legittimo, è sul profilo della proporzionalità in concreto che si è giocata la partita decisiva<sup>63</sup>.

Nello specifico, la Corte europea, con pronuncia di rigetto del ricorso n. 37781/2013 (Pezzullo), ha ritenuto non affetta da eccessivo formalismo, in quanto proporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, l'interpretazione del principio di autosufficienza sviluppata dalla Corte di legittimità, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dei motivi rispetto ai quali il ricorrente si era «limitato a citare gli atti del procedimento di merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per il loro reperimento nel fascicolo allegato al ricorso»<sup>64</sup>. Tale difetto di indicazione integra la violazione di una regola redazionale imposta dallo stesso codice di rito (civile: art. 366, co. 1, n. 6) c.p.p.; penale: art. 581 c.p.p., 606, co. 1, lett. e) c.p.p., 165 disp. att. c.p.p), necessaria per consentire al giudice di verificare prontamente la portata e il contenuto degli atti invocati rispetto all'impugnazione proposta. La Corte non ha riscontrato una sproporzione tra l'obiettivo legittimo perseguito con principio di autosufficienza e la sua applicazione concreta neppure nel caso n. 26049/14 (Di Romano ed altri), e ha escluso, di conseguenza, la violazione dell'art. 6, § 1 Cedu. Invero, la prima sezione della Corte europea ha accolto positivamente l'ordinanza con la quale la Cassazione aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso redatto con la c.d. tecnica dell'assemblaggio: la parte dedicata all'esposizione sommaria riproduceva integralmente e acriticamente una serie di atti processuali raggruppandoli, senza il minimo sforzo di sintesi per ricostruire la cronologia e lo svolgimento del procedimento nei suoi punti essenziali. Né l'enunciazione dei motivi consentiva di individuare i fatti rilevanti per la loro comprensione. I giudici europei hanno condiviso, quindi, la posizione espressa dalla Cassazione italiana, la quale aveva rilevato come «la

---

<sup>63</sup> Sul tema della proporzionalità in concreto, valutata dalla Corte europea in diverse pronunce, v. BUZZELLI, CASIRAGHI, CASSIBBA, CONCOLINO, PRESSACCO, Sub *art. 6 diritto a un equo processo*, cit., 132, i quali constatano che la «sproporzionalità è sempre in agguato».

<sup>64</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 101.

pedissequa trascrizione letterale e acritica degli atti equival[ga] ad affidare alla Corte, costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso»<sup>65</sup>. Simile operato contrasta con il principio di autosufficienza, il quale «esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi»<sup>66</sup>.

Nel decidere il ricorso n. 55064/11 (Succi), il giudice europeo ha mostrato, invece, perplessità verso la posizione assunta dalla Cassazione civile italiana che aveva dichiarato l'inammissibilità sul rilievo di non aver, il ricorrente, «indicato i motivi e non avere menzionato gli atti sulla base dei quali provvedere al giudizio di legittimità»<sup>67</sup>. L'analisi del ricorso porta a un'opposta constatazione: la lettura dei motivi di impugnazione mostra che erano stati riprodotti, nell'ambito dell'esposizione dei fatti, i passaggi della sentenza di appello criticati; inoltre, i documenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione erano stati trascritti nelle parti pertinenti ed era stato fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso<sup>68</sup>. Alla luce di questa considerazione, la declaratoria di inammissibilità sembrerebbe frutto di un errore percettivo da parte della Cassazione, ipotesi che non sembra esclusa nemmeno dal Giudice europeo quando afferma che, «anche supponendo che la sentenza della Corte di cassazione abbia correttamente fatto riferimento al ricorso», essa «ha dato prova di un eccessivo formalismo che non può essere giustificato alla luce della finalità propria del

---

<sup>65</sup> Cass., Sez. VI civile, 3 luglio 2013, *Di Romano e altri*. La pronuncia riprende la posizione espressa dalle sezioni unite della Suprema corte nel 2012. V. Cass., Sez. Un. civili, 11 aprile 2012, n. 5698, in *Giust. civ. Mass.* 2012, n. 4, 473.

<sup>66</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 110.

<sup>67</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 61, 86.

<sup>68</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 87.

principio dell'autosufficienza (...)»<sup>69</sup>. Preso atto di questo stato di cose, la Corte europea ha chiarito che, «anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione è suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto»<sup>70</sup>. La condanna dell'Italia è, dunque, frutto della constatazione per cui l'eccessivo formalismo che ha caratterizzato il vaglio di inammissibilità della Corte, ha determinato una contrazione illegittima, in quanto sproporzionata rispetto all'esigenza dell'amministrazione della giustizia, del diritto di accesso al giudice, ridotto così a una situazione soggettiva attiva di fatto impraticabile. Ne consegue la violazione del giusto processo perché le garanzie cessano di essere concrete ed effettive, riducendosi a una sagoma formale e illusoria.

Nell'affrontare il carattere della proporzionalità in concreto del principio di autosufficienza, la sentenza Succi, ha rilevato, più in generale, «la tendenza della Suprema Corte italiana a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato». E, nello specifico, il giudice europeo ha preso posizione contro quel particolare «obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso», spesso ribadito dalla giurisprudenza italiana, ma che non risponde allo scopo di una buona amministrazione della giustizia e che, per questa ragione, determina una sproporzione fra la limitazione del diritto e lo scopo legittimo perseguito<sup>71</sup>. Emerge, dunque, la consapevolezza che l'applicazione dell'autosufficienza come onere di

---

<sup>69</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 92.

<sup>70</sup> Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 81. Sul punto la sentenza richiama anche pronunce precedenti Corte EDU., 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, cit., § 98; Corte EDU., 16 febbraio 2010, Vermeersch c. Belgio, § 79, in *www.echr.coe.int*; Corte EDU., 19 novembre 2020, Efstratiou e altri c. Grecia, § 43, in *www.echr.coe.int*; Trevisanato c. Italia, cit., § 38.

<sup>71</sup> Così, testualmente, Corte EDU., 28 ottobre 2021, Succi e altri contro Italia, cit., § 82.

trascrizione integrale sia un filtro strumentale per bloccare l'accesso ai ricorsi innanzi alla Suprema Corte, filtro che oltre un certo limite eccede la ragionevolezza.

Questa posizione sull'obbligo di trascrizione degli atti e sui confini dell'autosufficienza costituisce il fattore inedito della sentenza Succi che, per il resto, ha ribadito concetti sul diritto di accesso al giudice ormai solidi nel diritto europeo.

In merito al profilo di novità, si deve avvertire che, non essendoci (ancora) un orientamento europeo consolidato, la decisione in commento non è in grado di far assurgere «il divieto di trascrizione degli atti richiamati nel ricorso» a portato certo dell'art. 6, 1 § Cedu, vincolante per la giurisprudenza nazionale. Per questa ragione, almeno fino a quando non si avrà un consolidamento di tale principio, magari con decisione promanata dalla Grande Camera e non da una sezione semplice, non stupiranno sentenze della Corte di cassazione esigenti la trascrizione degli atti, non essendo il giudice nazionale tenuto a uniformarsi a «pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo»<sup>72</sup>.

5. *Segue. Diritto di accesso al giudice nell'ordinamento interno.* L'annuario statistico della Corte di cassazione rileva che il 70,8% dei ricorsi, nel 2021, è stato dichiarato inammissibile<sup>73</sup>. Se anche si volesse ascrivere, in parte, questo risultato alla qualità dei ricorsi, è indubbio come l'analisi fin qui compiuta dimostri un'incidenza non indifferente dell'atteggiamento autoprotettivo della magistratura che ha ideato l'autosufficienza proprio per fini deflativi.

A questo punto, per poter cogliere compiutamente l'impatto delle declaratorie di inammissibilità per difetto di autosufficienza sul diritto di accesso al giudice, si rende doveroso un più puntuale inquadramento del diritto in questione nel

---

<sup>72</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Giur. cost.*, 2015, 2, 391.

<sup>73</sup> Cfr., in particolare, *Tab. 5.4.- Procedimenti definiti: classificazione per esito*, in *La Cassazione penale - Annuario statistico 2021. Periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

contesto nazionale. Il riferimento non può che essere l'art. 111, co. 7, Cost., in forza del quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge»<sup>74</sup>.

I limiti del diritto sono insiti nella formulazione della disposizione: affinché operi il diritto costituzionale è necessario che si tratti di una sentenza o di un altro provvedimento che incide sulla libertà personale e la doglianza deve rilevare una violazione di legge.

Il quesito che sorge innanzi a questa formulazione è se vi rientrano i ricorsi rispetto ai quali si è sviluppato il principio di autosufficienza. La risposta è indubbiamente affermativa se ci si riferisce alla lettera c) dell'art. 606 che ammette il ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Meno certa è la risposta rispetto alla lett. e) che prevede il ricorso per vizio di motivazione. In realtà, è generalmente ammesso che anche il vizio di motivazione integri violazione di legge<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> La disposizione è da sempre al centro del dibattito. Alcune proposte di modifica del testo costituzionale sono emerse nel convegno *La Corte di cassazione e la valanga di ricorsi: Quali rimedi?*, organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale - G.D. Pisapia, dr. Ernesto Lupo, a Napoli, il 18 maggio 2012, e conclusosi con la redazione di un progetto di riforma, che involge anche l'art. 111 co. 7, denominato "*Carta di Napoli*". Le proposte sono state discusse ulteriormente, in un ulteriore Convegno organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Roma, 27-29 settembre 2012). Gli atti del Convegno sono raccolti in *La Corte assediata. Per una ragionevole dellazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.

Per alcuni commenti *sub* co. 7 dell'art. 111 Cost., v. anche ANDRONIO, *Sub art. 111 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco-Celotto-Olivetti, Milano, 2006, 2121; DENTI, *Sub art. 111 Cost.*, in *Commentario della costituzione. La magistratura*, tomo IV, a cura di Branca, 1 e ss.; PERLINGERI-ROMANO, *Sub art. 111 Cost.*, in *Commento alla Costituzione Italiana*, 1997, 755.

<sup>75</sup> NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, cit., 957 e ss.; ID., *Legittimità e merito nel giudizio di Cassazione. il controllo di motivazione*, in *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 maggio 2000)*, Milano, 2001, 131 e ss.

Secondo MAZZA, *La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli)*, in *Proc. pen. giust.*, n. 5, 2014, 6, «a dispetto delle apparenze, la violazione di legge è un concetto elastico: si può interpretare restrittivamente, come motivo di ricorso limitato alle violazioni della legge penale e processuale penale compendiate nelle lett. b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero lo si può intendere in modo estensivo, al punto di comprendervi anche il vizio di motivazione, proprio sotto forma di inosservanza del modello legale di motivazione: la legge processuale, segnatamente gli art. 125, comma 3, 192, 546,

Se così è, allora, anche il ricorso per vizio di motivazione trova tutela costituzionale nel co. 7 dell'art. 111. Ma anche ove si volesse accogliere una soluzione di diverso segno, bisognerebbe riconoscere che nel momento in cui il legislatore sceglie di ampliare i casi di ricorso, amplia anche il diritto di accesso alla Cassazione, ontologicamente insofferente a limitazioni di conio giurisprudenziale. E, in ogni caso, alla luce di un consolidato orientamento europeo - ribadito anche dalla sentenza Succi -, che non opera alcuna distinzione sul punto, si deve concludere che anche il vizio di motivazione ricade nel diritto convenzionale di accesso al giudice di legittimità.

In questo quadro, dovrebbe essere certo che esiste un diritto soggettivo al ricorso per cassazione che il legislatore è chiamato a disciplinare, ma non a impedire.

Appare opportuno, a questo punto, segnalare l'infondatezza dell'obiezione secondo la quale l'art. 111 Cost. istituirebbe in realtà una mera garanzia di sistema, volta esclusivamente ad assicurare l'attuazione della funzione nomofilattica della Suprema Corte<sup>76</sup>. La conferma dell'esistenza di un diritto soggettivo perviene dalla Corte costituzionale che ha avuto modo di precisare come «il presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione»<sup>77</sup>. Nella ricostruzione della Consulta, il diritto riconosciuto dalla

---

533 c.p.p., dettano, infatti, uno schema legale di motivazione effettiva (non apparente), completa, argomentata, logica, non contraddittoria, in caso di condanna persuasiva al di là di ogni ragionevole dubbio. In definitiva, spetta all'interprete scegliere la chiave ermeneutica sulla base di scelte eminentemente politiche.».

<sup>76</sup> Sostengono che l'articolo 111 co. 7 abbia natura di garanzia prettamente oggettiva, ANDRONIO, *Sub art. 111 Cost.*, cit., 2121; CHIARLONI, *In difesa della nomofilachia*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, 123 e ss.; DENTI, *Sub art. 111 Cost.*, cit., 25; TARUFFO, *Le Corti Supreme*, in *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 maggio 2000)*, cit., 95-95; ID, *Funzioni e problemi attuali della Corte di cassazione*, in *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, 159.

<sup>77</sup> Corte cost., 13 luglio 2000, n. 395, Rv. 25664, sostiene che «non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il

disposizione in questione è una garanzia da attuare per assicurare il giusto processo<sup>78</sup>.

Alla stessa conclusione conduce l'analisi dei lavori preparatori della Costituente. In particolare, illuminante risulta la proposta di Calamandrei<sup>79</sup>, il quale sosteneva che «in Cassazione non si va per difendere soltanto l'interesse del litigante, quello che gli antichi giuristi chiamavano *ius litigatoris*, ma altresì per difendere lo *ius constitutionis*, che è appunto l'interesse pubblico alla difesa del diritto e della sua unità, messa in pericolo dalla pluralità delle interpretazioni disformi ed aberranti, le quali sono contagiose anche per l'avvenire». Dalle sue parole sembrerebbe, sostanzialmente, che non vi fossero fra i costituenti dubbi sulla natura del ricorso per cassazione quale garanzia soggettiva; ciò che si discuteva, piuttosto, era la possibilità di riconoscerne anche un ruolo nel realizzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte. La posizione di Calamandrei, massimo sostenitore della costituzionalizzazione della funzione nomofilattica della Corte, ha sicuramente influenzato il testo definitivo comma 7 (allora co. 2) dell'art. 111 Cost. nel quale è evidentemente «confluita sia la funzione oggettiva della Cassazione (organo della nomofilachia), sia quella

---

presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espreso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione». Ripropone questa interpretazione anche Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207. A commento della sentenza v. CARRATTA, *La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario*, in *Giur. it.*, 2010, 630.

<sup>78</sup> Corte cost., 9 luglio 2009 cit. Così, in dottrina, si esprime DE CARO, *Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, cit., 8, ad avviso del quale «il diritto al controllo di legittimità [è] espressione diretta e definita dal giusto processo delineato dalla nostra Carta fondamentale»; DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, cit., 20-21.

Di segno opposto è la ricostruzione di ANDRONIO, *Sub art. 111 Cost.*, secondo il quale la previsione «si colloca (...) al di fuori del giusto processo in senso stretto, costituendo il fondamento storico della funzione nomofilattica della Cassazione».

<sup>79</sup> Sul ruolo che la Cassazione dovrebbe avere v. sempre CALAMANDREI, *La cassazione civile*, in *Opere giuridiche*, Voll. VII-VIII, a cura di Cappelletti, Napoli, 1976.

propriamente soggettiva (tutela del singolo contro la «violazione della legge» da parte dei giudici di merito)<sup>80</sup>.

La natura di diritto soggettivo del ricorso per Cassazione trova conferma anche in una più generale riflessione di sistema: entro quale categoria giuridica si dovrebbe collocare il potere di invocare un giudice superiore, per ottenere un giudizio di legittimità rispetto a una sentenza o a un provvedimento che ha deciso il merito sulla libertà personale, se non in quella del diritto soggettivo del ricorrente? E ancora, garantire il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (Art. 24 Cost.) non implica, forse, il diritto a che i gradi di giudizio

---

<sup>80</sup> CARRATTA, *La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale “nucleo essenziale” del “giusto processo regolato dalla legge”: un monito per il legislatore ordinario*, in cit., 630. Condivide questa visione NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, cit., 2; ID., *Guida al codice di procedura penale*, cit., 944, ove chiarisce che la Corte di cassazione «oltre che suprema garante della tutela dei diritti dei cittadini (art. 111/7 Cost), ha nel nostro ordinamento una funzione di nomofilachia. Alla prospettiva di una tutela dei diritti individuali si affianca così una prospettiva di tutela oggettiva dell’ordinamento»; SERGES, *Il giudizio del doppio grado di giurisdizione nel sistema costituzionale*, Milano, 1993, 205 e ss.; SILVESTRI, *Le Corti supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, in *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 maggio 2001)*, cit., 44, ad avviso del quale «sia l’uno che l’altro aspetto trovano fondamento nella Costituzione» perché «l’aspetto soggettivo si ricollega alla tutela dei diritti, che in uno “Stato costituzionale” non può essere considerato un sottoprodotto dell’applicazione corretta della legge, ma un *prius* rispetto alla legge stessa. Tutto il sistema giurisdizionale non avrebbe senso se non fosse orientato a tutelare i diritti e sarebbe illogico che il massimo organo della giurisdizione fosse estraneo a questa finalizzazione generale di tutta l’attività giudiziaria»; Anche SIRACUSANO, *Nuove prospettive per la Cassazione penale*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 1966, n. 1-2, 97, parla di «garanzia costituzionalmente assicurata alle parti». Nello stesso senso, RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 33; SCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, cit., 57. Il tema è stato affrontato anche in occasione dell’Assemblea generale della corte di cassazione, convocata ai sensi dell’Art. 93 ord. giud., il 23 aprile 1999. Per gli atti si rinvia a *Corte di cassazione Atti dell’assemblea generale del 23 aprile 1999*, in *Foro it*, 161 e ss. In quella sede, FONSECA, *Introduzione*, in cit., 164, ha rilevato che la «pretesa contrapposizione non ha ragione d’essere sul piano teorico, poiché le due funzioni coesistono nel corretto esercizio dei poteri del giudice di legittimità». Ancora più rigida è la posizione di MAZZARELLA, *Analisi del giudizio di cassazione civile*, Padova, 1994, 50 e ss., ad avviso del quale «la reale portata della disposizione [è] quella di assicurare al cittadino l’esperibilità del rimedio ultimo nel sistema delle impugnazioni».

legislativamente previsti siano concretamente accessibili per potervi esplicitare le prerogative difensive?<sup>81</sup>

A ogni modo, non si può trascurare come anche la più ristretta interpretazione del co. 7 dell'art. 111 Cost., quale garanzia per l'uniformità del diritto oggettivo<sup>82</sup>, confliggerebbe con l'eterogeneo quadro giurisprudenziale sull'esegesi dell'autosufficienza. Pare difficile negare che la prassi applicativa, invece di fornire chiare e prevedibili coordinate giuridiche, realizza una plateale contraddizione del compito di garantire «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale» (art. 65 Ord. Giud.). Quando le oscillazioni interpretative trovano «nella Cassazione un'occasione di legittimazione piuttosto che la sede di risoluzione»<sup>83</sup>, a essere tradita è proprio la funzione nomofilattica e la capacità di «suggerire per il futuro la interpretazione teorica meglio corrispondente in astratto alla volontà del legislatore»<sup>84</sup>.

6. *La vera natura dell'autosufficienza: formalismo che travolge le forme processuali.* Definiti i confini del diritto al ricorso per cassazione, si deve riconoscere che bisogna compiere un passo in più rispetto al ragionamento della Corte europea e interrogarsi sulla legittimità dell'*an* del principio di autosufficienza e non limitarsi a valutarne la proporzionalità in concreto. Di fatto, la

---

<sup>81</sup> BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., 458, afferma che «il controllo di legalità assegnato alla cassazione [ha] di mira soprattutto la tutela soggettiva piuttosto che oggettiva dell'ordinamento, per la sua accentuata correlazione con la garanzia di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost».

<sup>82</sup> In generale, sulla funzione della corte di Cassazione v. anche BARGI, *Il ricorso per cassazione*, cit., 468 e ss.; FURFARO, *Nomofilachia*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VI, Milanofiori Assago, 2011, 336 e ss.; GAITO, *Il ruolo e la funzione della Cassazione penale verso nuovi equilibri*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, Vol. I, *Diritto processuale penale*, a cura di Corso e Peroni, Milano, 2010, 391 e ss.; SCCELLA *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, cit., 45 e ss.; TARUFFO, *Le Corti Supreme*, in *Le Corti Supreme. Atti del convegno (Perugia, 5-6 maggio 2000)*, Milano, 2001, 95-95; ID., *Funzioni e problemi attuali della Corte di cassazione*, in *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, 105 e ss.; ID., *Funzioni e problemi attuali della Corte di cassazione*, in *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, cit., *passim*.

<sup>83</sup> ZAGREBELSKY, *Dalla varietà delle opinioni alla unità della giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 1988, 1586.

<sup>84</sup> CALAMANDREI, *Altri studi sulla Cassazione civile, sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni*, in *Opere giuridiche*, vol. IV, Napoli, 1979.

sentenza Succi, se da una parte riscontra un eccessivo formalismo nell'onere di trascrizione integrale degli atti<sup>85</sup>, innescando così un «campanello d'allarme»<sup>86</sup>, dall'altra, avalla la giurisprudenza italiana che, nella ricerca di un bilanciamento fra l'esigenza di alleggerire il carico giudiziario e quella di tutelare il diritto di accesso al giudice, ha dato vita al principio di autosufficienza e al suo corollario di allegazione<sup>87</sup>.

Almeno con riferimento al processo penale, siffatta posizione si presta ad alcuni rilievi critici. Si deve infatti precisare che nel contesto italiano soltanto il legislatore - non i magistrati - può prescrivere condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'esercizio dell'amministrazione della giustizia deve svilupparsi entro i parametri del giusto processo "regolato dalla legge" (art. 111 co. 1 Cost.). Il principio di legalità formale accolto dalla Costituzione e la soggezione del giudice alla legge (Art. 101 co. 2 Cost.) segnano una differenza essenziale rispetto alla logica europea, la quale include tra le fonti del diritto anche la «giurisprudenza»<sup>88</sup> e, conseguentemente, rimette ai magistrati un bilanciamento fra il diritto di accesso al giudice e le esigenze organizzative della giustizia.

Da punto di vista teorico, queste considerazioni trovano immediato riscontro nel principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 co. 1 c.p.p.)<sup>89</sup>, per cui

---

<sup>85</sup> La lezione europea è stata recepita dalle sezioni unite della Cassazione civile con sent. Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, in *Guida dir.*, 2022, 29.

<sup>86</sup> CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, cit.; RAIMONDI, *Corte di Strasburgo e formalismo in cassazione*, cit.; DELLI PRISCOLI, *Formalismo eccessivo e adeguata diligenza dell'avvocato cassazionista: considerazioni sull'accesso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte Edu Succi c. Italia del 28 ottobre 2021*, cit., parla di «chiaro e forte monito nei confronti della Cassazione a non deviare in futuro nell'applicazione del principio di autosufficienza secondo il canone della proporzionalità».

<sup>87</sup> BARONE, *La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., «non critica né ridimensiona la portata del principio di autosufficienza».

<sup>88</sup> MAZZA, *Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo*, in *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 111 e ss.

<sup>89</sup> DI BUGNO, *L'impugnabilità oggettiva*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario e Marzaduri, Milano, 2005, 2; SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, 220; SURACI, *Le impugnazioni in generale*, in *Impugnazioni penali*, Milano, 2019, 4 ss.

dovrebbe essere incontestabile che gli unici limiti ammessi al diritto di accesso sono quelli «derivanti dallo schema devolutivo testualmente delineato nel [libro IX del] codice di rito»<sup>90</sup>.

Tali disposizioni definiscono le c.d. forme processuali entro le quali si deve esercitare il diritto di accesso al giudice e che sottendono «specifiche scelte valoriali» operate dal legislatore<sup>91</sup>. Non si tratta, infatti, di sterili istruzioni per la redazione dell'impugnazione, ma di solide prescrizioni tese ad attuare una duplice garanzia.

La prima di carattere oggettivo, o di sistema, perché assicura che i ricorsi vengano redatti secondo criteri che consentano ai magistrati di procedere a una loro efficace selezione, in un'ottica di buona amministrazione della giustizia. Le forme sono legittime nella misura in cui consentono una ragionevole selezione dei ricorsi ed è in questo senso comprensibile e doverosa la loro imposizione, anche a pena di inammissibilità.

La seconda, di carattere soggettivo, quale garanzia per lo stesso impugnante. La pre-definizione legislativa delle condizioni di ammissibilità rende prevedibile e controllabile l'operato della magistratura e consente al ricorrente di sapere come esercitare il diritto di accesso al giudice.

È interessante notare come l'unica deroga, peculiare del sistema delle impugnazioni, alla rigidità delle forme è evidentemente ispirata alla tutela del volto soggettivo delle garanzie. L'art. 568 co. 5 c.p.p. sancisce che «l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi

---

<sup>90</sup> CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, cit., 407. V. anche CALANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., 12, secondo il quale è «preclusa qualsivoglia scelta discrezionale da parte dell'operatore, essendo ogni componente del prodotto giuridico processuale dettato dalla legge: troppo alti i valori in gioco per rimmetterli alla ponderazione del singolo nella vicenda specifica».

<sup>91</sup> MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale*, in *Tradimenti di un codice*, Torino, 2020, 96; NOBILI, *Forme e valori duecento anni dopo*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 3.

trasmette gli atti al giudice competente». Sicché, se il ricorrente commette un errore o una leggerezza nel qualificare l'impugnazione o nell'adire il giudice competente, l'atto è comunque suscettibile di attivare la giurisdizione «ogni qualvolta sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione»<sup>92</sup>. Questa previsione «antiformalistica»<sup>93</sup> esprime il principio del *favor impugnationis*, imposto già dalla legge delega al codice di procedura penale (direttiva n. 84 dell'art. 2 della L. 16 febbraio 1987, n. 81) e riconosciuto dalla giurisprudenza<sup>94</sup>, ma trascurato ove si tratti di autosufficienza.

La consapevolezza dell'imprescindibilità delle forme, attenuate solo a presidio del ricorrente, impone anche una corretta e ragionevole applicazione delle stesse. Considerato che «le forme del processo (...) pongono l'esercizio della funzione [giurisdizionale] al riparo dalle tentazioni di indebiti sconfinamenti»<sup>95</sup>, si comprende come esse debbano integrare un baluardo che si estende tanto in positivo - ovvero sia impedendo che si proceda rinunciando alle forme medesime, salvo ove siano ammesse eccezioni - quanto, e forse soprattutto, in negativo, nel senso che le forme legislativamente definite non debbono subire un infelice ispessimento mediante l'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli legislativamente protocollati. Se il mancato rispetto delle forme causa

---

<sup>92</sup> Cass., Sez. VI, 1° marzo 1995, n. 5414, Rv. 201642-01. A questa sono seguite numerose pronunce che confermano il principio di conservazione degli atti. V. Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 13832, Rv. 262935-01; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235, Rv. 248205-01; Cass., Sez. V, 23 settembre 2009, n. 42411, Rv. 245392-01; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2003, n. 42764, Rv. 226934-01; Cass., Sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472, Rv. 213442-01, afferma che «le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del "favor separationis", di tal che, ai fini della individuazione delle censure, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso.

Sull'art. 568 c.p.p., in dottrina, v. CENCI, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, 1998, 287 e ss.

<sup>93</sup> CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1995, 956.

<sup>94</sup> Cass., Sez. II, 31 marzo 2022, n. 12899, Rv. 283061-01; Cass., Sez. I, 15 dicembre 2021, NGCOM, in Rv. 282487-01; Cass., Sez. I, 14 dicembre 2021, n. 3144, Rv. 282494-01; Cass., Sez. V, 30 settembre 2021, n. 354, Rv. 282825-01; Cass., Sez. III, 27 giugno 2017, n. 39515, Rv. 271460-01.

<sup>95</sup> IASEVOLI, *Il sistema delle impugnazioni e il provvedimento anormale*, in *Le impugnazioni penali fra legislatore e giudici*, a cura di Canzio - Bricchetti, Milano, 2019, p. 26.

l'inammissibilità, d'altra parte, anche le pretese giurisprudenziali eccentriche rispetto al dettato codicistico costituiscono una trasgressione della forma e si traducono in puro formalismo. Questo formalismo giurisprudenziale risulta estremamente pericoloso in quanto rimette all'arbitrio dei magistrati l'utilizzo della sanzione dell'inammissibilità che, da vizio del ricorso, diventa «selettore dei ricorsi in vista di una possibile flessione delle (...) impugnazioni»<sup>96</sup>.

Emblematica manifestazione di questo fenomeno è proprio l'autosufficienza perché il ricorso dovrebbe essere inammissibile solo quando lo stabilisce una disposizione codicistica (art. 591 c.p.p.)<sup>97</sup> e nessuna previsione di legge ne regola l'inammissibilità per difetto di autosufficienza<sup>98</sup>. La giurisprudenza italiana, nel creare la regola dell'autosufficienza, ha di fatto inserito nel diritto vigente una norma inespressa<sup>99</sup> che le consente di autoregolamentare il proprio vaglio sui ricorsi proposti. Certo, lo ha qualificato come specificazione del principio di specificità dell'atto, ma, tutt'al più, si dovrebbe dire che è estremizzazione ed esasperazione della specificità, una sorta di suo *alter ego* patologico, che, in questi termini, non trova diritto di cittadinanza nel sistema processuale<sup>100</sup>. Senza dimenticare che la specificità ricade appieno nella tassatività delle cause di inammissibilità e, come tale, non può subire tensioni ermeneutiche al limite dell'analogia (in *malam partem*). Il vago concetto dell'autosufficienza manca del presupposto che rende le forme processuali tali, cioè la previsione

---

<sup>96</sup> FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, cit., 47.

<sup>97</sup> La giurisprudenza riconosce la tassatività delle cause di inammissibilità. Cfr. Cass., Sez. I, 11 marzo 2021, n. 17817, Rv. 281280-01.

Sul tema v. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1194; DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, cit., 296 e; FONTI, *L'inammissibilità*, cit., 185; FRAGASSO, *Tecniche virtuose e saperi del ricorrente. Proposta di un metodo*, in *Il giudizio di cassazione nel processo penale*, a cura di Ziletti e Rosso, cit., 291. V. anche CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, 98 e ss.

<sup>98</sup> CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, cit., 124 e ss.

<sup>99</sup> Sul tema delle norme inesprese v. GUASTINI, *Interpretare, costruire, argomentare*, in [www.osservatorio.sullefonti.it](http://www.osservatorio.sullefonti.it).

<sup>100</sup> IACOVIELLO, *La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 773, sostiene che «l'autosufficienza non è nella legge. (...) qui si va oltre la specificità».

legislativa e contraddice la stessa natura delle forme quali modalità di attuazione dei diritti, che servono per renderli vivi, non di certo per paralizzarli. Per queste ragioni, il canone analizzato sfugge alle forme, istituendo, piuttosto, un ostacolo artificiosamente eretto che vanifica il diritto di accesso al giudice.

Simile stato di cose si pone al di fuori del sistema democratico-costituzionale che, come già si è detto, vorrebbe il legislatore - rappresentante della volontà popolare - “autore” del diritto vigente e il giudice fedele “applicatore” «del contenuto degli enunciati normativi»<sup>101</sup> quale diritto vivente<sup>102</sup>.

Inoltre, il formalismo che caratterizza l'autosufficienza si pone in palese contrasto con la legge delega del codice di procedura penale che è la matrice giuridico-culturale del nostro codice e che seguiva una direzione opposta rispetto alla giurisprudenza odierna, accogliendo il principio di «massima semplificazione» delle forme processuali col quale inguaribilmente stona l'esuberante formalismo che sembra ormai aver preso piede nelle prassi<sup>103</sup>. Il formalismo

---

<sup>101</sup> DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in cit., 3, 12.

<sup>102</sup> FERRUA, *Il giusto processo tra governo della legge ed egemonia del potere giudiziario*, cit., 6 e ss., sostiene che «negare la fondamentale antitesi tra “interpretare” e “creare” equivale a legittimare qualsiasi, arbitraria, attribuzione di significato, anche quella più lontana dal testo della disposizione; in breve, a costituire il giudice in legislatore. (...) Si realizza così una paradossale inversione del fisiologico rapporto tra il diritto “vigente”, prodotto dal legislatore e il diritto “vivente” espresso dalla giurisprudenza. Il diritto “vivente”, che dovrebbe essere, nella singola controversia, la fedele traduzione del diritto vigente, si svincola dalla legge; al punto che, sempre più spesso, è il diritto vigente a trarre ispirazione, plagiandolo, dal diritto vivente»; ID., *L'innammissibilità del ricorso: a proposito del rapporto tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione? (Atti del convegno di Roma 19-20 maggio 2017)*, Milano, 2018, 22; ID., *Il contraddittorio tra declino della legge e tirannia del diritto vivente*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di Negri-Orlandi, Torino, 2007, 16-17; FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Quest. giust.*, n. 4, 2016, 13 e ss.; MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale*, cit., 95 e ss.

<sup>103</sup> Legge, 16 febbraio 1987, n. 81, *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 16 marzo 1987, n. 62 - *Suppl. Ordinario* n. 31, Art. 2, direttiva 1, sancisce testualmente che «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono: 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

trasforma il percorso lineare tracciato dalle forme in un intricato labirinto: la semplificazione è sostituita da gravosa complessità di cui l'autosufficienza è massima espressione.

Ne escono sconfitte tanto le garanzie oggettive, di buona amministrazione della giustizia, che non si può di certo misurare sulla base del numero di ricorsi dichiarati inammissibili, quanto le garanzie soggettive, ammesso che abbia un senso compiuto questa distinzione<sup>104</sup>.

L'effettivo riconoscimento dei diritti costituzionali non può essere rimesso all'aleatorietà delle oscillazioni giurisprudenziali. Viene meno la prevedibilità del diritto, posto che il ricorrente, di fronte alla fitta congerie di massime fra di loro incoerenti, deve scegliere "intuitivamente" a quale indirizzo aderire, confidando che la sua visione sia in linea con quella del giudice. Ciò significa, concretamente, che il destino del ricorso è rimesso alla fortuna di incontrare un giudice che ne apprezzi l'autosufficienza e, al contempo, non lo valuti troppo proflisso: il diritto di accesso al giudice declassa a incerta chance.

L'autosufficienza, dunque, più che come corollario di requisiti legislativamente previsti, si manifesta come figlia di quella «dilagante 'cultura dell'inammissibilità'», denunciata dalla dottrina,<sup>105</sup> che si inserisce nella «logica del respingimento»<sup>106</sup> delle impugnazioni. Il *vulnus* è profondo perché l'esigenza pragmatica di economia processuale prevale sulle garanzie processuali.

Non può assurgere a giustificazione di questo diffuso atteggiamento giurisprudenziale né l'esigenza di auto-riduzione del lavoro giudiziario<sup>107</sup>, né la pretesa

---

Anche SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, cit., rileva che il sistema delle impugnazioni è ispirato alla direttiva che impone la semplificazione delle forme processuali.

<sup>104</sup> Sul tema v. MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale*, cit., 95 e ss.

<sup>105</sup> Il fenomeno è ampiamente trattato da MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., 159 e ss.; MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., 187.

<sup>106</sup> CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, cit., online.

<sup>107</sup> CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., 17.

necessità, spesso invocata, di fronteggiare il c.d. «abuso del processo»<sup>108</sup> o, riprendendo la terminologia della Corte europea, l'«abuso delle garanzie»<sup>109</sup> da parte del ricorrente<sup>110</sup> che si assume avanzi un'impugnazione pretestuosa.

<sup>108</sup> Da ultimo, Cass., Sez., V, 17 marzo 2021, n. 20891, Rv. 281311 - 02, ripropone l'ormai consolidata nozione giurisprudenziale del fenomeno nei seguenti termini: «L'abuso del processo consiste in un vizio per sviamento della funzione ovvero in una frode della funzione e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali vengono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce, con la conseguenza che la parte che ha perpetrato tale abuso non può invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti». Cfr. Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, Rossi e altri, Rv. 251496.

In dottrina, si soffermano sul tema, fra gli altri, AMODIO, *L'abuso delle forme degli atti processuali penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, 630; ID, *Ragionevole durata del processo penale, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Processo penale diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo*, Milano, 153 e ss.; BORASI, *L'abuso nel processo penale*, in *Arch. nuova proc. pen.* 2011, 14 e ss.; CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., 27 e ss.; CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 2444 e ss.; CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, *passim*; ID., *Profili problematici in tema di abuso del processo*, *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di Conso e Peroni, vol. I, Piacenza, 2010, p. 157 e ss.; ILLUMINATI, *Il tema: abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3593; NAPPI, *L'abuso del processo nel prisma dei principi costituzionali*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2021, 1161 e ss.; ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, in *Cass. pen.*, 2012, 3599 rileva che «di un abuso del processo penale è corretto parlare con riguardo alle iniziative inopportune o persecutorie dell'accusatore» mentre, se l'attenzione si incentra sul difensore, sarebbe «preferibile parlare di abuso del diritto». V. anche PALAZZO, *L'abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3609; SALVI, *Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali, in particolare del giudice e del pubblico ministero*, *Cass. pen.*, 2005, 4094. Interessanti risultano anche i lavori che si riferiscono all'abuso del processo civile. Cfr. CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, Padova, 2000, *passim*; DONDI, *Abuso del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, Annali, III, 2010, 6 e ss.; GENTILI, *L'abuso del diritto come argomento*, in *L'abuso del diritto*, a cura di Veluzzi, Pisa, 2012; TARUFFO, *L'abuso del processo*, in *L'abuso del diritto*, a cura di Veluzzi, cit., 137?; ID., *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 117.

<sup>109</sup> Corte edu., 14 dicembre 1999, Khalfaoui c. France, §§ 36-37, in *www.echr.coe.int*. Riprende il tema, così come emerso nella giurisprudenza sovranazionale, e ne valuta la bontà in relazione alla cultura delle garanzie che informa il processo italiano CHIAVARIO, *Giustizia penale, Carta dei diritti e Corte europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 41-42.

Il tema dell'abuso delle garanzie è ripreso anche da TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di Civinini e Verarsi, Milano, 2001, p. 40.

<sup>110</sup> Cfr. MAZZA, *Il mito dell'efficienza processuale*, in ID., *Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 186, rileva come «l'inaspimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi» abbia una duplice finalità: «alleggerire l'assedio» e «scongiurare l'abuso, vero o presunto che sia, delle impugnazioni a fini prescizionali».

Anche prescindendo dall'impossibilità di distinguere l'intento abusivo<sup>111</sup>, «'puramente' dilatorio»<sup>112</sup>, - finalizzato cioè in via esclusiva a «sabotare il processo»<sup>113</sup> e ottenere così la prescrizione - «da quello solo 'occasionalmente' dilatorio»<sup>114</sup>, «simile accertamento appare, in radice, in contrasto con la Costituzione» che nel sancire l'inviolabilità del diritto di difesa e la tutela del diritto di accesso al giudice impedisce qualsivoglia tipo di sindacato giurisprudenziale sulle strategie difensive<sup>115</sup>. Senza dimenticare che il maturare della prescrizione nel corso del giudizio in Cassazione è ormai una eventualità a dir poco remota, sia per la celerità del grado sia per l'uso strumentale di altre cause di inammissibilità. Né potrebbe valere a legittimare l'inquadramento del fenomeno dell'abuso del processo il testo dell'art. 616 c.p.p., che condanna alla sanzione pecuniaria l'autore del ricorso inammissibile<sup>116</sup>. Questa disposizione è molto meno sofisticata, nel senso che intende semplicemente porre un freno al «ricorrente temerario, superficiale o avventato»<sup>117</sup>, senza istituire altri e più complessi fenomeni giuridici.

A ciò si aggiunga che, anche volendo riconoscere l'esistenza di una forma di invalidità legata all'abuso delle garanzie difensive, sarebbe del tutto paradossale consentire alla giurisprudenza di reagire, a sua volta, con un abuso del potere

<sup>111</sup> Sul tema dell'elemento soggettivo dell'abuso del processo v. CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 38 e ss.

<sup>112</sup> FERRUA, *L'uso strumentale delle garanzie produce effetti rovinosi sul processo*, in *Dir. e giust.*, 2004, n. 1, 15. Così anche CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., *passim*.

<sup>113</sup> FERRAJOLI, *Commento*, in *Elementi di etica pratica*, a cura di Zanetti, Roma, 2003, 144.

<sup>114</sup> FERRUA, *L'uso strumentale delle garanzie produce effetti rovinosi sul processo*, cit., 15; ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, cit., 3599.

<sup>115</sup> MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., 162-163; MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale*, cit., 104, si chiede «come si può pensare che nell'atto processuale formalmente valido conti anche l'interno psicologico ossia il concreto motivo che spinge la parte a compierlo?»; ORLANDI, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, cit., 3601; PADOVANI, *A.d.r. sul c.d. abuso del processo*, in *Cass. pen.*, 2012, n. 10, 3606.

<sup>116</sup> MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., 166-167. Diversa è la posizione di CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., *passim*.

<sup>117</sup> CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, cit., 421.

legislativo che si realizza nel momento in cui i giudici “creano” requisiti di ammissibilità del ricorso, sconosciuti alla disciplina codificata<sup>118</sup>.

7. *Il futuro dell'autosufficienza nel sistema delineato dalla 'Riforma Cartabia'*. Senza sminuire la problematica del carico giudiziario, è indubbio che il possibile rimedio non possa trovarsi nella inammissibilità di ricorsi conformi alle prescrizioni codificate, dichiarata sulla base di eccentriche condizioni giurisprudenziali.

I termini esatti del problema impongono di non limitarsi alla presa d'atto dell'elevato numero di ricorsi<sup>119</sup>, perfettamente coerente con la quantità di notizie di reato<sup>120</sup>, che è il portato «dell'elefantiasi dell'intero sistema penale, dal numero eccessivo delle fattispecie di reato all'obbligatorietà dell'azione penale per finire con l'incapacità/impossibilità di operare una ragionevole selezione delle notizie di reato»<sup>121</sup> e con le ridotte dimensioni dell'organico. È chiaro che «se sono aumentate le fattispecie di reato (...) inevitabilmente sono aumentati i processi, e quindi inevitabilmente sono aumentati i ricorsi»<sup>122</sup> e, non essendo

---

<sup>118</sup> CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., 17, parla di «eccesso di potere» del giudice che si «erige a legislatore».

<sup>119</sup>V. GAITO, *Statistiche giudiziarie e cultura processuale penale*, in *Il monitoraggio del processo penale. Potenzialità e limiti delle analisi statistiche*, Bologna, 1995, 13 ss.; VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *questa Rivista*, n. 3, 2021, *passim*.

<sup>120</sup> Secondo SPANGHER, *Cassazione e appello. Le funzioni complementari del controllo*, cit., 160-161, si potrebbe dire che «in fondo 50.000 ricorsi sono pochi (...) rispetto a un sistema che immagazzina ogni anno 2 milioni e 500.000 mila *notitiae criminis*», anche perché «va tenuto conto che ci sono decisioni che potrebbero essere suscettibili anche di essere impugnate e non sono impugnabili» e «vanno considerati anche i limiti alla ricorribilità».

Fortemente critico verso chi insiste sull'esigenza di ridurre il carico giudiziario si è dimostrato il Prof. COPPI, Intervento, in *La corte assediata. Per una ragionevole dellazione dei giudizi penali di legittimità*, cit., 238 e ss.

<sup>121</sup> MAZZA, *La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli)*, cit., 3. V. anche CANZIO, *Le impugnazioni penali fra riforme legislative e diritto giurisprudenziale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio e Bricchetti, coordinato da Marandola, Milano, 2019.

<sup>122</sup> COPPI, Intervento, cit., 240.

umentati i giudici, il sistema non riesce a smaltirli<sup>123</sup>. Sul sistema pesa, inoltre, l'assenza di digitalizzazione degli atti del processo penale, che devono essere trasportati fisicamente dalla cancelleria al giudice e, soprattutto, da un giudice all'altro.

E allora, se così è, bisogna intervenire a monte, riducendo il troppo largo perimetro del penalmente rilevante e dando attuazione alla invocata riforma organizzativa, strutturale e digitale che, effettivamente, potrebbe evitare soluzioni drastiche a valle<sup>124</sup>.

In questa prospettiva, occorre interrogarsi se un primo passo verso il tramonto della complicata regola dell'autosufficienza possa essere stato compiuto dalla Riforma Cartabia<sup>125</sup>.

Al fine di dare attuazione alla legge delega del 27 settembre 2021, n. 134, è stata modificata anche la disciplina generale delle impugnazioni, in un'ottica di accelerazione complessiva dell'apparato processuale e di deflazione del carico giudiziario. Interessano qui, in particolar modo, le nuove previsioni in merito al deposito degli atti di impugnazione. Ai sensi del co. 1 dell'art 582 c.p.p.,

<sup>123</sup> I «risultati della ricerca» del 2° *Rapporto sul processo penale*, Roma, 2021, in *www.eurispes.it*, «dimostrano, ancora una volta, che le disfunzioni del dibattimento penale, ed in particolare la sua abnorme durata, sono in primo luogo conseguenza del dissesto degli apparati giudiziari e della disorganica gestione degli stessi».

<sup>124</sup> Ancora, COPPI, Intervento, cit., 244-245, il quale non vede altre soluzioni se non «aumentare il numero delle sezioni della Corte di Cassazione per consentire effettivamente ai magistrati poi di avere un numero di processi da studiare che sia un numero di dimensioni umane. (...) Dobbiamo ridare ai magistrati numeri che siano numeri governabili sul piano umano, ma francamente non chiedetemi di consentire a interventi che, per ridurre il numero dei ricorsi, riducono il numero delle garanzie e dimenticano che dietro ogni ricorso ci potrebbe essere un innocente». V. anche MAZZA, *La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli)*, cit., 3.

<sup>125</sup> Legge 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in *Gazz. Uff.*, n. 237 del 4 ottobre 2021. Per alcuni commenti sulla Riforma v. CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 5 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, n. 3; MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *questa Rivista*, 2022, 2; ID., *A Midsummer Night's Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in *questa Rivista*, n. 2, 2021, *passim*; PULIVRENTI, *Dalla 'Riforma Cartabia' una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 3, 2022, 631 e ss.; SPANGHER, *Giustizia 25%*, in *www.penedp.it*.

riscritto dal d. lgs. 150 del 2022 , «l'atto di impugnazione si propone mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis»<sup>126</sup>. Le nuove modalità di presentazione degli atti processuali, stabilite dall'art. 111-bis c.p.p.<sup>127</sup>, inaugurano la creazione di un fascicolo informatico che dovrebbe consentire «l'agevole accesso» e la «semplice consultazione» degli atti processuali, contenuti in uno spazio digitale «interoperabile» fra i soggetti aventi diritto. Peraltro, l'unica eccezione al deposito telematico delle impugnazioni, che consente alle parti private di «presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582, co. 1-bis<sup>128</sup>), non interessa il ricorso per cassazione, che deve essere proposto, a pena di inammissibilità, esclusivamente dal difensore (art. 613 c.p.p.)<sup>129</sup>.

Occorre precisare che per rilevare gli effetti della nuova disciplina dovremo attendere l'emanazione dei decreti ministeriali, i quali, secondo quanto stabilito dall'art. 87 del d.lgs. 150/2022 disp. trans. in materia di processo penale telematico, daranno concreta operatività a queste nuove forme entro il 31 dicembre 2023. In particolare, a un decreto ministeriale spetta «la definizione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» (Art. 87, co. 1, disp. trans., d. lgs. 150/2022). Con un altro decreto si dovranno individuare «gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini

<sup>126</sup> La modifica del co. 1 dell'art. 582 è stata realizzata dall'art. 33, co. 1, lett. e) del d. lgs. 150/2022.

<sup>127</sup> L'art. 111-*bis* è stato inserito dall'art. 6, co. 1, lett. c), del d. lgs. 150/2022, in attuazione della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega 134/2022.

<sup>128</sup> Il co. 1-*bis* dell'art. 582 è stato inserito dall'art. 33, co. 1, lett. e), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

<sup>129</sup> Si tratta di una scelta legislativa relativamente recente: la L. 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613 co. 1 c.p.p., sopprimendo la proposizione di apertura della disposizione che consentiva alla parte di provvedere personalmente, e ha parallelamente inserito, in apertura dell'art. 571, comma 1, c.p.p., la clausola «salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613 comma 1».

di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione» (art. 87, co. 3, disp. trans., d. lgs. 150/2022).

È già operativa, invece, l'abrogazione del co. 2 dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 583 c.p.p., che consentivano alle parti, rispettivamente, «il deposito dell'atto di impugnazione anche nella cancelleria del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui emesso il provvedimento» oppure la spedizione dell'atto di impugnazione per mezzo di telegramma o di posta raccomandata<sup>130</sup>. Pertanto, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, o al diverso termine dagli stessi stabilito, è consentito alla parte il deposito dell'atto di impugnazione in formato analogico presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 581 co. 1 c.p.p. ante-riforma), oppure, in alternativa, il difensore può procedere con le modalità definite da quel regime derogatorio che ammette il «deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata», originariamente adottato per fronteggiare le difficoltà di spostamento causate dall'emergenza pandemica<sup>131</sup>, e ora accolto dalla disciplina transitoria in tema di semplificazione del deposito degli atti, dal decreto legislativo 150 del 2022<sup>132</sup>, al fine di scongiurare la difficoltà concreta di doversi recare fisicamente presso la cancelleria del giudice che

---

<sup>130</sup> Abrogazione imposta dalla direttiva di cui all'art. 1, co. 13, lett. b), della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

<sup>131</sup> Il riferimento è alle disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

<sup>132</sup> V. l'art. 87-bis disp. trans. in materia di processo penale telematico, del d. lgs. 150/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies della L. 199/2022, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, in *Gazz. Uff.*, 30 dicembre 2022, n. 304. V. anche la disciplina transitoria in tema di impugnazioni, la quale, all'art. 94 del d. lgs. 150/2022, prevede che «per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23 -bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

ha emesso il provvedimento, soprattutto in quei casi in cui tale giudice si trovi in un luogo diverso da quello in cui si trova la parte.

In questa seconda ipotesi, di deposito a mezzo PEC, il regime transitorio contiene, poi, una disposizione non trascurabile se si indaga sulla sorte della regola dell'autosufficienza. Il riferimento è al co. 3 dell'art. 87-bis, introdotto dalla L. 199 del 2022, nel testo del d. lgs. 150/2022, in forza del quale, «quando il deposito (...) ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente (...) e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Considerate le posizioni giurisprudenziali sull'autosufficienza, è facile pensare che la giurisprudenza individuerà fra gli atti da allegare anche quelli richiamati dal ricorrente a sostegno dei motivi del ricorso, anche se già presenti nel fascicolo che la cancelleria trasmette al giudice. Pertanto, se non mutano gli indirizzi interpretativi, probabilmente, si esigerà dal ricorrente l'allegazione dei suddetti atti, in copia informatica, sottoscritta digitalmente e, non baserà la specifica indicazione come, invece, vorrebbe l'art. 165 disp. att. c.p.p.

Chiarito il rischio della disciplina di transizione verso il processo penale telematico, risulta interessante una riflessione sui possibili effetti che le novità legislative di futura attuazione potrebbero esplicare sull'autosufficienza a seguito dell'istituzione del fascicolo telematico. La creazione di uno spazio digitale avrà un innegabile effetto benefico sulle attuali problematiche collegate alla trasmissione dei fascicoli cartacei, che sono di carattere essenzialmente logistico. Non vi sarà più il problema del trasporto materiale dei faldoni che costituiscono il fascicolo, ma il giudice, accedendo al sistema informatizzato, potrà visionare gli atti indicati dal ricorrente a sostegno delle sue doglianze. Una conseguenza naturale del processo penale telematico sarà la scomparsa c.d. fascicoletto da allegare al ricorso: sarebbe di inutile complessità la formazione di più contenitori digitali comprendenti gli stessi atti. Pertanto, non dovrebbero persistere pretese di allegazione a carico del ricorrente.

Tuttavia, non si può ignorare come, anche in occasione di precedenti interventi legislativi -già presi in considerazione<sup>133</sup>-, ci si sarebbe potuti aspettare, razionalmente, il ridimensionamento dell'autosufficienza. E questa volta, se è vero che molto dipenderà dall'interpretazione giurisprudenziale, è agevole intuire come, probabilmente, l'ermeneutica sarà influenzata dall'impronta finalistica della riforma, che si pone l'«ambizioso»<sup>134</sup> obiettivo di ridurre del 25% la durata media dei giudizi penali, entro cinque anni. E, se il fine è quello di defatigare l'apparato processuale, non sarà facile rinunciare alla sanzione dell'inammissibilità per difetto di autosufficienza, che esonera la Corte dal decidere il merito del ricorso.

In effetti, l'impalcatura complessiva della riforma Cartabia stimola una lettura pragmatica ed efficientista delle norme: in particolar modo, gli interventi specifici in materia di impugnazioni svelano una prospettiva disinteressata alla tutela del ricorrente e affievoliscono il principio del *favor impugnationis*<sup>135</sup> per dare precedenza alla celerità e allo smaltimento, a qualsiasi costo, dell'enorme arretrato<sup>136</sup>. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla nuova causa di inammissibilità per effetto del mancato deposito, «con l'atto di impugnazione, della

---

<sup>133</sup> *Supra* § 3.

<sup>134</sup> Così definito dalla stessa Ministra. Cfr. CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese* (intervento di apertura della Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, all'incontro con i capigruppo della Commissione Giustizia della Camera, svoltosi al Ministero della Giustizia, nella Sala Livatino, il 10 maggio 2021, in occasione della presentazione dei lavori della Commissione di studio (Pres. Lattanzi) sulla riforma del processo penale, della prescrizione del reato e del sistema sanzionatorio), in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>135</sup> Parla di «superamento del canone tradizionale del *favor impugnationis*» anche un membro della Commissione ministeriale coordinata da Giorgio Lattanzi, e istituita dalla ministra Prof. Marta Cartabia per l'elaborazione, tra l'altro, degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche in materia di indagini preliminari: GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. guida alla lettura della riforma Cartabia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 73.

<sup>136</sup> MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., 2, definisce la riforma Cartabia come una «legge di scopo (...) in cui scompare il tradizionale approccio assiologico, tipico di una materia altamente politica come la procedura penale, che, di fatto, riporta ai modelli valoriali del processo accusatorio-garantista o di quello inquisitorio-repressivo, per lasciare spazio alla tensione verso il raggiungimento di un obiettivo di riduzione dei tempi processuali a prescindere dai mezzi impiegati, un fine superiore che giustifica i mezzi».

dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (art. 581 co. 1-ter c.p.p.<sup>137</sup>); alla nuova causa di inammissibilità che opera nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, se, con l'atto d'impugnazione del difensore non viene depositato anche uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (art. 581 co. 1-quater c.p.p.<sup>138</sup>); alla nuova modalità ordinaria (prima eccezionale) di trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto: in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (art. 611 co. 1 c.p.p.).

Se questo è il contesto, risulta difficile pronosticare il superamento della regola dell'autosufficienza, la quale, probabilmente, anche nelle sue coniugazioni più gravose, resisterà alla digitalizzazione e alle troppo timide<sup>139</sup> modifiche organizzative che non prevedono un incremento dell'organico dei magistrati: non stupirebbe, ad esempio, se la Corte onerasse il ricorrente del caricamento degli atti a sostegno del ricorso nella forma di allegati digitali oppure se persistesse la pretesa di riproduzione degli atti nel testo dell'impugnazione.

---

<sup>137</sup> Il co. 1-ter è stato introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, co. 13, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

<sup>138</sup> Il co. 1-quater è stato introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, co. 7, lett. h) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

<sup>139</sup> MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, cit., 8, sottolinea come la riforma non abbia «inciso o lo [abbia] fatto solo marginalmente», sui reali «fattori di smottamento del sistema processuale».